



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N. 896 DEL 6 APRILE 2018

Consiglio federale n. 6 – Roma, 6 aprile 2018

DELIBERA N. 304/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 242/2017, assunta il 27 gennaio 2017, con la quale si è stabilito che, dalla stagione sportiva 2017/2018, le Società partecipanti al Campionato di Serie A, dovranno disputare le eventuali gare di Play Off in impianti di gioco con capienza minima di 5000 posti a sedere;
- vista la propria delibera n. 293/2017, assunta l'11 aprile 2017, con la quale, oltre a ribadire quanto sopra, si è stabilito che, dalla stagione 2018/2019, le Società partecipanti al Campionato di Serie A dovranno disputare tutte le gare del Campionato e degli eventuali Play Off, in impianti di gioco con capienza minima di 5.000 posti a sedere;
- vista la delibera del Presidente federale n.34/2018, assunta il 18 gennaio 2018 e ratificata con proprio provvedimento n.246/2018, con la quale si è istituita una Commissione ad hoc per verificare lo stato degli impianti sportivi che ospitano gare del Campionato di Serie A e contestualmente per monitorare gli eventuali lavori per l'adeguamento della capienza minima di 5.000 posti;
- considerato che attualmente solo sei squadre su sedici partecipanti al massimo Campionato maschile hanno la disponibilità di un campo con i requisiti richiesti dalle delibere nn.242/2017 e 293/2017;
- esaminata la documentazione presentata dalle Società partecipanti al Campionato di Serie A 2017/2018 con impianti attualmente non conformi ai requisiti previsti dalle delibere di cui sopra, dalla quale detta Commissione ha potuto constatare l'evidente volontà delle suddette Società di realizzare, a medio termine, degli impianti con capienza minima di 5.000 posti;
- considerato altresì che le operazioni di adeguamento degli impianti sportivi coinvolti richiederanno un periodo di tempo maggiore rispetto a quello che ci separa dall'inizio della fase Play Off del Campionato di Serie A 2017/2018;
- ritenuto pertanto di poter autorizzare le Società che parteciperanno ai Play Off del Campionato di Serie A 2017/2018 di avvalersi degli impianti già utilizzati nel corso della regular season;
- considerato opportuno confermare il mandato alla Commissione ad hoc istituita, affinché relazioni circa l'analisi della documentazione pervenuta e la posizione delle società coinvolte nella prossima adunanza del Consiglio;

DELIBERA

di autorizzare tutte le Società che parteciperanno ai Play Off del Campionato di Serie A 2017/2018 di avvalersi degli impianti già utilizzati nel corso della regular season;

di confermare il mandato alla Commissione ad hoc per approfondire l'analisi della documentazione e la posizione di ogni singola Società coinvolta, allo scopo di relazionare puntualmente il Consiglio federale in occasione della prossima riunione dello stesso.

DELIBERA N. 305/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti i Criteri di Impiego e Valutazione degli Osservatori emanati a inizio stagione come da delibera n. 12 del Commissario Straordinario del CIA;

considerato che gli Osservatori impiegati per la visionatura degli arbitri dei campionati nazionali operano secondo contratto (per la Serie A) e lettera di incarico (per i campionati dilettantistici) fino al termine della stagione regolare;

ravvisata la necessità di utilizzare gli Osservatori nazionali anche in occasione delle gare dei Play Off dei relativi campionati al fine di garantire la visione e valutazione delle prestazioni arbitrali ed ai fini di completare le valutazioni per la compilazione delle liste per l'anno sportivo 2018/2019;

considerato che il rimborso delle spese di vitto, alloggio e viaggio e del compenso verrà effettuato previa presentazione della relativa nota spese sulla base delle tariffe federali vigenti;

preso atto altresì che le spese sopra descritte saranno a carico della Sede centrale;

DELIBERA

di stabilire che gli osservatori nazionali impiegati sino ad ora per la valutazione delle prestazioni degli arbitri in occasione delle gare dei Campionati nazionali svolgano, qualora designati, le proprie funzioni fino al termine dei Play Off dei campionati nazionali.

Gli osservatori designati, dovranno svolgere le proprie funzioni secondo le indicazioni federali e presentare nota spese sulla base delle tariffe federali vigenti.

DELIBERA N. 306/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 17 assunta dal Commissario Straordinario CIA in data 7 agosto 2017 con cui il Sig. Maurizio Teodorani è stato nominato Responsabile del Settore Osservatori;

ravvisata la necessità di impiegare gli osservatori nelle gare della fase nazionale dei campionati di Serie C maschile e B femminile, per la visionatura degli arbitri;

vista la delibera n. 59 del Commissario Straordinario del 16 marzo 2018 con la quale propone il Sig. Maurizio Teodorani quale designatore degli osservatori della fase nazionale dei campionati di serie C maschile e B femminile;

acquisito il parere favorevole del Commissario del Comitato Italiano Arbitri;

DELIBERA

- di nominare il sig. Maurizio Teodorani, già Responsabile del Settore Osservatori, designatore degli osservatori che saranno designati per la fase nazionale del campionato di serie C maschile e B femminile;
- di autorizzare l'impiego degli osservatori regionali per la valutazione degli arbitri nel corso della fase nazionale della serie C maschile e B femminile;

- di stabilire che gli oneri relativi al loro impiego nei campionati di serie C Silver maschile e B femminile (compenso, rimborso delle spese di vitto, viaggio e alloggio) saranno liquidati dalla Federazione a fronte di presentazione della relativa nota spese sulla base delle tariffe federali vigenti;
- di stabilire che gli oneri relativi al loro impiego nei campionati di serie C Gold (compenso, rimborso delle spese di vitto, viaggio e alloggio) saranno a carico dei comitati regionali di riferimento.

DELIBERA N. 307/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 12 della Legge 23 marzo 1981 n. 91, così come modificata dal D.L. 20/09/96 n. 485, convertito nella Legge 18/11/96 n. 586;
- preso atto della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria delle Società in data 09/07/94, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento della Federazione Italiana Pallacanestro un Settore Professionistico;
- ritenuto di fissare per le Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche la normativa relativa ai criteri per l'ammissione al Campionato di Serie A 2018/2019;
- sentita la Commissione Tecnica di Controllo Società Professionistiche (Com.Te.C.);
- sentito il Presidente della Lega Basket di Serie A;
- visti i principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali approvati dal Consiglio Nazionale del CONI;
- considerata la Convenzione siglata dal Presidente Federale con Agenzia delle Entrate;

DELIBERA

di fissare la seguente normativa ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche al Campionato di Serie A a.s. **2018/2019**.

PARTE PRIMA

Per essere iscritte al Campionato di Serie A a.s. 2018/2019 le Società devono:

AVER DIMOSTRATO IL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- 1. avere al 31 marzo 2018 un rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto con quoziente non inferiore a 1,8.**
 - con un indebitamento complessivo riferito sempre alla medesima data non superiore del **10%** rispetto a quello esposto alla data del 30 giugno 2017;Inoltre ai fini del calcolo del presente parametro bisogna considerare che:
 - Le eventuali Società che nella stagione sportiva **2017/2018** hanno disputato un campionato non professionistico, ai fini del calcolo del parametro, potranno utilizzare i ricavi di competenza relativi al periodo 01/07/2017 – 31/03/2018 aumentati del 20%;
 - l'eccedenza d'indebitamento rispetto all'anno precedente non viene applicato per le società:
 - che presentano un coefficiente Indebitamento/Patrimonio Netto non superiore a **4,00**;

- che presentano un indebitamento complessivo, alle date di riferimento dei parametri trimestrali, non superiore ad Euro 600.000,00.
 - Un parametro R/I superiore a **10**.
2. avere al **31 marzo 2018** un rapporto Patrimonio Netto/Diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti, al netto dei relativi fondi di ammortamento, con quoziente non inferiore a **0,50**.

Ai fini del calcolo del presente parametro bisogna considerare che:

- Il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati (al netto dei relativi fondi di ammortamento) è rappresentato dai diritti pluriennali dei giocatori della prima squadra, dalla capitalizzazione costi vivaio e da qualsivoglia altre immobilizzazioni immateriali riconducibili al diritto ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati.
 - Per Patrimonio netto s'intende il capitale sociale sottoscritto e versato, le riserve ordinarie e straordinarie, gli utili di esercizio al netto delle perdite di esercizio non ripianate, i finanziamenti soci postergati ed infruttiferi, i versamenti in conto futuro aumento di capitale e di copertura perdite.
3. aver adempiuto fino al **30 aprile 2018** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati e nei confronti del Fondo Accantonamento Fine Carriera.
Con riferimento a tale punto si precisa che verranno considerati debiti scaduti verso i tesserati eventuali lodi resi esecutivi alla data del **30 giugno 2018** ed emesse sia dal Collegio Permanente Conciliazione ed Arbitrato attivo presso la Lega professionistica che dal tribunale FIBA – B.A.T., aventi ad oggetto controversie riferite ad obbligazioni maturate comunque fino alla data del 30 aprile 2018;
4. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP, ivi comprese eventuali procedure arbitrali rese esecutive dalla Commissione Vertenze Arbitrali a favore delle Società affiliate alla FIP, aver adempiuto al pagamento del saldo finale della scheda contabile per l'a.s. 2017/2018 entro il 30 giugno 2018, nonché al pagamento della prima rata dell'a.s. 2018/2019 entro il termine che sarà indicato nel Comunicato Ufficiale contributi a carico delle Società professionistiche;
5. Aver rispettato le condizioni di ammissione e di permanenza nella Lega Società di Pallacanestro Serie A, come meglio precisate all'art.2 del rispettivo Regolamento Tecnico Esecutivo. Con riferimento a tale punto, resta ferma la competenza federale per la determinazione delle Società aventi diritto al Campionato 2018/2019.
6. Non sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile alla data del **31 marzo 2018** così come risultante dalla situazione patrimoniale societaria e dalla attestazione rilasciata dal Collegio Sindacale.
7. aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o nella qualità di sostituto d'imposta, nei confronti dell'Erario per **IRPEF/IRE** e nei confronti dei vari Enti Previdenziali (**INPS ex ENPALS**) fino al **30 aprile 2018 compreso (pagamento F/24 entro 16/05/2018)** nonché aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o indiretta, nei confronti dell'Erario per **IRES, IRAP, IVA** fino al **31/12/2016**;

Si precisa inoltre che:

- saranno considerati debiti verso Erario ed Enti Previdenziali, anche le sanzioni ed interessi per omessi o ritardati versamenti contenuti nelle cartelle esattoriali divenute esecutive alla data del **30/04/2018**.
- In presenza di debiti per imposte contributi previdenziali e oneri accessori così come sopra indicati, la Società è considerata in regola con gli adempimenti ai fini fiscali e previdenziali, qualora, in relazione ai medesimi debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:
 - ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell'INPS (ex ENPALS), Agenzia delle Entrate e/o enti o società competenti alla riscossione, in presenza di regolare pagamento delle rate scadute;
 - emissione di un provvedimento di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale eventualmente emessa in sede di contenzioso amministrativo ovvero giudiziale in relazione a debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo;

- sospensione degli obblighi fiscali e contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative.

8. Aver sottoscritto specificamente la clausola compromissoria contenuta nella domanda di ammissione.

AVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 30 MAGGIO 2018 ALLA FIP E PER CONOSCENZA ALLA LEGA DI SERIE A RICONOSCIUTA DALLA FIP LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- A. domanda di ammissione contenente l'accettazione della clausola compromissoria compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui **all'allegato 1.**
- B. Prospetto relativo al rapporto tra i Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto riferito alla data del 31 marzo 2018, redatto secondo lo schema di cui **all'allegato 2** e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti l'Organo di Controllo.

In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui al punto 1 e 2 della presente delibera la situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- con versamenti in conto futuro copertura perdite;
- nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro **solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società.** Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 C. C.

- C. Situazione patrimoniale ed economica di competenza al 31 marzo 2018 redatta secondo lo schema di cui **all'allegato 3.** A tale documento dovrà essere allegata la situazione contabile redatta a sezioni contrapposte utilizzate per la predisposizione del prospetto.
- D. Dichiarazione di avvenuto pagamento di emolumenti, Contributi INPS, ritenute IRE/IRPEF ed al Fondo Fine Carriera così come da prospetto riconciliativo – **allegato 4** -riferito ai soli mesi di **marzo e aprile 2018** corredato dalle copie dei modelli F/24 attestanti l'avvenuto versamento.
- E. Dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati predisposte secondo lo schema di cui **all'allegato 5.**
- F. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera compreso Irpef ed Inps, a tutto il mese di **aprile 2018.**
- G. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di **IVA, IRES ed IRAP** fino al **31/12/2016**corredato da apposite copie di modelli F/24 quietanzati - **Allegato 6-**.
- H. Certificazione camerale rilasciata dagli organi competenti;
- I. Copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla FIP in data 21/22 ottobre 2005, o per le Società che hanno già effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla FIP;
- J. Attestazione del Collegio Sindacale che alla data del **31 marzo 2018** la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli artt.2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 C.C.

In caso contrario la Società dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea di legge da tenersi entro il termine del **30 maggio 2018**. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro **la data del 10 luglio 2018**.

- K. Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.
- L. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – On Line) attestante l'avvenuto adempimento ad ogni obbligazione nei confronti dell'INPS alla data del 30/04/2018.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE SECONDA

Le eventuali Società già appartenenti ai campionati non professionistici, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche e costituite sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine del 25 giugno 2018**, alla Lega riconosciuta dalla FIP ed alla Federazione Italiana Pallacanestro, in copia, apposita domanda corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE TERZA

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **2 luglio 2018** tramite indirizzo FIP di spes-mail, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione al campionato professionistico.

A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio del 10 luglio 2018**, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato.

Entro la data del **11 luglio 2018** la Lega di Pallacanestro Serie A comunicherà alla FIP, a mezzo fax o mail, l'elenco delle società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Lega stessa, nonché l'elenco delle società che non hanno adempiuto a quanto previsto dall'art. 2 Regolamento Tecnico Esecutivo della Lega specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione alla Lega di Serie A.

Entro la data del **12 luglio 2018** la Com.Te.C. comunicherà alla FIP l'elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della presente delibera.

La FIP, viste le comunicazioni della Lega riconosciuta, relativamente agli accertamenti previsti a proprio carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la Com.Te.C., provvederà all'iscrizione delle Società al Campionato di Serie A entro il termine del **20 luglio 2018** fissando apposita riunione del Consiglio federale.

Avverso la decisione del Consiglio federale che neghi l'ammissione al campionato di competenza è esclusa ogni impugnativa in ambito federale; **ed** è unicamente consentito, ad iniziativa della sola società non ammessa, **il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, ai sensi dell'art.54 del Codice della Giustizia Sportiva, da proporsi nel termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, nei modi e termini previsti dal "Regolamento ai sensi dell'art.54, comma 3 del**

Codice della Giustizia Sportiva", che disciplina altresì il relativo procedimento, il cui testo viene riportato in calce alla presente deliberazione¹, ai fini della sua conoscenza da parte delle società destinatarie del presente provvedimento.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni della Lega riconosciuta dalla FIP, ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio federale competente a decidere.

¹**Regolamento ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva** (Testo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI giusta deliberazione n.1550 del 4 maggio 2016)

Articolo 1 – Ricorso

1. Ai sensi dell'articolo 12 bis dello Statuto del CONI e dell'art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in ragione della natura delle situazioni soggettive in esse coinvolte e della loro notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, sono devolute alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport le controversie in materia di: a) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio; b) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro. 2. Il ricorso è ammissibile dopo l'esaurimento degli eventuali rimedi previsti dagli ordinamenti federali e quindi è proponibile avverso: a) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio per l'ipotesi della lettera a) del comma 1; b) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro per l'ipotesi della lettera b) del comma 1. 3 Il ricorso deve essere trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla parte intimata che alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata, nonché depositato in formato elettronico a mezzo di posta certificata con tutti gli atti e documenti presso la Segreteria del Collegio di Garanzia (collegiogaranziasport@cert.coni.it) a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti, documenti o deduzione di nuove prove. 2. In ogni caso, non è possibile depositare documenti nuovi rispetto a quelli prodotti dinanzi agli organi endofederali, a meno che non risultino formati successivamente alla scadenza del termine all'uopo previsto in quella sede.

Articolo 2 – Costituzione della parte intimata e memorie di replica

1. La costituzione della parte intimata, insieme al deposito di memoria difensiva e di tutti gli atti e documenti, deve essere trasmesso alla parte ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata ed essere depositato presso la Segreteria del Collegio di Garanzia, con le stesse modalità di cui all'art. 1, entro il termine perentorio di due giorni decorrente dalla scadenza di quello di deposito del ricorso. 2. Gli eventuali controinteressati possono costituirsi, con le medesime nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria immediatamente dopo il deposito del ricorso. 3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, non è ammesso l'intervento di qualsiasi altro terzo. 4. Le parti hanno facoltà di inviare a mezzo di posta elettronica certificata alla Segreteria del Collegio di Garanzia memorie difensive entro le ore 12 del giorno precedente l'udienza. In tal caso, entro lo stesso termine e a cura della parte, le medesime memorie devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata anche alle altre parti costituite.

Articolo 3- Trattazione e decisione

1. Il ricorso è trattato nella prima udienza prevista nell'apposito calendario delle udienze del Collegio di Garanzia, successiva al terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intimata, senza che vi sia necessità di apposito avviso, salvo che sia fissata udienza straordinaria. Resta ferma la facoltà del Collegio di Garanzia di adottare un calendario di udienze dedicate ai procedimenti di cui al presente Regolamento comunicandolo alla Federazioni interessate. In tal caso l'udienza di trattazione deve intendersi la prima in calendario successiva al terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intimata, senza che vi sia necessità di apposito avviso. 2. La decisione è adottata senza indugio; il dispositivo è immediatamente pubblicato e comunicato alle parti. Le motivazioni devono essere pubblicate entro sette giorni dalla pubblicazione del dispositivo.

Articolo 4 - Disposizioni finali

1. Gli atti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni devono espressamente indicare l'impugnabilità del provvedimento del Consiglio federale innanzi al Collegio di Garanzia, i termini abbreviati di due giorni per ricorrere e per la costituzione dei controinteressati e le forme di pubblicità previste per i ricorsi. 2. Laddove i termini di cui al presente Regolamento scadano di domenica o in giorno festivo, gli stessi sono automaticamente prorogati al primo giorno successivo non festivo. 3. Si applicano in via transitoria, per quanto attiene al contributo di giustizia di cui all'articolo 59, comma 4, lett. a), ed all'articolo 60, comma 3, lett. a), del Codice della Giustizia Sportiva, le Tabelle dei diritti amministrativi precedentemente in vigore dinanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

DELIBERA N. 308/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 116 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visto l' articolo 25, comma 4, del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, che disciplina le sanzioni;
- preso atto che la Società Pallacanestro Cantù SRL (cod. FIP 000105) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 13 marzo 2018;
- considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società (cod. FIP) con un'ammenda pari ad euro 4.000,00;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre a carico della Società Pallacanestro Cantù SRL (cod. FIP 000105) un'ammenda pari ad euro 4.000,00.

DELIBERA N. 309/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- ravvisata la necessità di stabilire prima della conclusione del corrente anno sportivo i criteri di ammissione al Campionato di Serie A nonché alla Lega di riferimento per l'anno sportivo 2018/2019
- visto l'art.8 della Convenzione stipulata tra la FIP e la Lega Basket Serie A in cui si prevede che *"(...) i parametri (...), dovranno essere deliberati dalla Assemblea di Lega entro il 15 aprile della stagione sportiva precedente e comunicati alla FIP entro il 30 aprile successivo"*;
- considerato che il termine del 15 aprile coincide, nell'anno solare 2018, con la festività domenicale;
- vista la richiesta pervenuta a mezzo email dal Presidente della Lega Basket Serie A con la quale, in deroga al summenzionato articolo 8, chiede di poter essere autorizzato a deliberare i parametri di ammissione alla Lega Basket Serie A in occasione dell'Assemblea di lega in programma il 17 Aprile 2018;
- considerato che l'eventuale accoglimento di detta richiesta non pregiudica il rispetto del termine di comunicazione dei parametri alla FIP entro il 30 Aprile successivo di cui all'art. 8;
- ritenuta pertanto la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Di autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'art. 8 della Convenzione in essere tra la FIP e la Lega Basket Serie A, la suddetta Lega a deliberare i parametri di ammissione alla Lega Basket Serie A in occasione dell'Assemblea in programma il prossimo 17 Aprile.

DELIBERA N. 310/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che la Federazione opera nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della FIBA, cui è affiliata, e degli indirizzi e delle direttive del CONI e del CIO;

visto l'esito positivo dell'introduzione dei controlli sui parametri economici per le squadre partecipanti al Campionato di Serie A2 maschile;

considerato che i controlli economici di cui sopra sono tutelanti per il regolare svolgimento del secondo Campionato nazionale maschile;

esaminata la proposta di delibera inoltrata dalla Com.Te.C con la quale si fissano i parametri di ammissione e permanenza delle Società al Campionato di Serie A2 maschile a.s. 2018/2019;

sentito il Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro;

ritenuta la proposta coerente con i fini istituzionali;

D E L I B E R A

di fissare i parametri di ammissione e permanenza che le Società devono rispettare per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile per l'anno sportivo 2018/2019:

PARTE PRIMA

Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:

AVVER DIMOSTRATO IL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. avere al **31 marzo 2018** un rapporto Ricavi/Indebitamento con quoziente non inferiore a **1,5**.
2. aver adempiuto fino al **30 aprile 2018** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati. Con riferimento a tale si punto si precisa che verranno considerati debiti scaduti verso i tesserati le eventuali procedure arbitrali rese esecutive alla data del **30/06/2018** ed emesse sia dagli Organi Giudicanti attivi presso la FIP sia dal tribunale internazionale della FIBA – BAT e riferiti ad obbligazioni maturate alla data del 30/04/2018;
3. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP compreso l'avvenuto pagamento del bollettino freccia attestante la richiesta di iscrizione al Campionato di A2, ivi comprese le eventuali procedure arbitrali rese esecutive dalla Commissione Vertenze Arbitrali a favore delle Società affiliate alla FIP, aver adempiuto al pagamento del saldo finale della scheda contabile per l'a.s. 2017/2018 entro il 30 giugno 2018, nonché al pagamento della prima rata dell'a.s. 2018/2019 entro il termine che sarà indicato nel Comunicato Ufficiale contributi a carico delle Società dilettantistiche;
4. non sussistenza delle condizioni previste dagli art. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile alla data del **31 marzo 2018** così come risultante dalla situazione patrimoniale societaria e dalla attestazione rilasciata dal Legale Rappresentante;
5. aver rispettato, entro il termine perentorio delle **ore 12 del giorno 6 luglio 2018**, il deposito di idonea Fideiussione Bancaria di Euro 100.000,00 (centomila) avente una scadenza non anteriore al 31 luglio 2019 ovvero versamento di idoneo deposito cauzionale infruttifero di Euro 100.000,00 (centomila) effettuato a mezzo bonifico bancario e costituito sempre a garanzia degli impegni finanziari assunti dalla Società nei confronti della FIP, della Lega Nazionale Pallacanestro e/o di eventuali lodi esecutivi o istanze di ingiunzione dichiarate esecutive, per mancato pagamento nei termini di rito, dalla Commissione Vertenze Arbitrali verso tesserati e affiliate FIP;
6. avere la disponibilità di un impianto di gioco, idoneo al Campionato a cui la Società partecipa con capienza minima di 2000 posti.

AVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 28 MAGGIO 2018 ALLA FIP E PER CONOSCENZA ALLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO RICONOSCIUTA DALLA FIP, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- A. Prospetto relativo al rapporto tra i Ricavi/Indebitamento riferito alla data del **31 marzo 2018**, redatto secondo lo schema di cui all'**allegato 1** e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale. In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui al punto 1 della presente delibera la situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:
- con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
 - con versamenti in conto futuro copertura perdite;
 - nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
 - con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.
- Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro **solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società.** Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 C.C.
- La Società può dimostrare il rispetto della condizione indicata al punto 1 anche inviando, entro il termine del **30/06/2018**, un parametro R/I riferito ad un periodo successivo al **31/03/2018** che dimostri il rispetto del coefficiente di **1,5**. In tale situazione dovrà essere obbligatoriamente allegata la nuova situazione contabile utilizzata per il calcolo dell'indebitamento; i ricavi dovranno sempre essere quelli riferiti all'ultimo bilancio.
- B. Situazione patrimoniale ed economica di competenza al **31 marzo 2018** redatta secondo lo schema di cui **all'allegato 2**.
- C. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati, a tutto il mese di **Aprile 2018. Allegato 3**.
- D. Dichiarazioni liberatorie sottoscritta da giocatori e allenatori tesserati predisposte secondo lo schema di cui **all'allegato 4**.
- E. Certificazione camerale rilasciato dagli organi competenti non anteriore a 3 mesi.
- F. Dichiarazione del soggetto o ente proprietario o gestore dell'impianto sportivo idoneo che ne attesti la disponibilità in favore della Società per la stagione sportiva **2018/19**.
- H. Verbale di agibilità dell'impianto di cui al precedente punto H in corso di validità rilasciato dalle autorità competenti, che deve riportare indicata la capienza (posti a sedere).
- I. Copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla FIP o per le Società che hanno già effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla FIP.
- J. Attestazione del Legale Rappresentante che alla data del **31 marzo 2018** la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli art.2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 C.C. **Allegato 5**. In caso contrario la Società dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea di legge da tenersi entro il termine del **28 maggio 2018**. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati **esclusivamente** in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro **la data del 10 luglio 2018**.
- L. Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.

AVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 06 LUGLIO 2018 ALLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO, E PER CONOSCENZA ALLA FIP LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- M. Fideiussione bancaria a prima richiesta in favore della Lega Nazionale Pallacanestro, dell'importo di Euro 100.000,00 (centomila), rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della Società a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della FIP predisposta secondo lo schema di cui **all'allegato 6**. Nell'ipotesi di pagamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere depositato copia della relativa ricevuta avente valuta 6 luglio 2018. Per tale punto, a prescindere della scelta effettuata, il documento originale dovrà essere depositato entro **il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 6 luglio 2018** presso la sede della Lega Nazionale Pallacanestro. Si precisa che non saranno accettati assegni bancari o circolari in sostituzione delle predette modalità.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE SECONDA

Le eventuali Società già appartenenti ad altri campionati dilettantistici inferiori, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato nazionale dilettanti di Serie **A2** maschile sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine del 25 giugno 2018**, alle Leghe riconosciute dalla FIP ed alla Federazione Italiana Pallacanestro la documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Se già appartenenti ai campionati nazionali dilettantistici maschili e costituite in forma diversa dalle Società di capitale, debbono presentare, **nel termine del 25 giugno 2018**, alla FIP e alla Lega Nazionali Pallacanestro la perizia giurata ai sensi dell'art. 2465 C.C., predisposta ai fini della trasformazione in Società di capitale, da effettuare tempestivamente nella eventualità di positiva selezione per l'ammissione al Campionato nazionale dilettanti di Serie A2 maschile.

Per tale ammissione, oltre all'atto di trasformazione predetto, ai sensi degli artt. 2500 e segg. C.C., dovranno essere presentati, nei termini assegnati dalla FIP, lo Statuto redatto in conformità a quello tipo stabilito dalla FIP e una situazione patrimoniale iniziale nonché idonea documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato nazionale dilettanti delle Società di Serie **A2** maschile e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE TERZA

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **02 luglio 2018** tramite email federale ovvero fax, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione al Campionato di Serie A2.

A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio del 10 luglio 2018**, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato.

Con riferimento alle Società aventi diritto, entro la data del **11 luglio 2018** la Lega Nazionale Pallacanestro comunicherà alla FIP, a mezzo email, l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Lega stessa, specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione al Campionato nazionale dilettanti di Serie A2 maschile.

Entro la data del **12 luglio 2018** la Com.Te.C. comunicherà alla FIP l'elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della presente delibera.

La FIP viste le comunicazioni della Lega Nazionale dilettanti riconosciuta, relativamente agli accertamenti previsti a suo carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la Com.Te.C., provvederà all'iscrizione delle Società ai Campionati di competenza entro il termine del **20 luglio 2018** fissando apposita riunione del Consiglio federale. In tale sede potrà essere conferita espressa delega al Presidente federale di escludere successivamente alla delibera di ammissione, quelle Società che a seguito di accertamento si siano rese responsabili della presentazione di documentazione amministrativa non veritiera e/o mendace.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A2, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni della FIP, ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio federale competente a decidere.

E' possibile ricorrere avverso il provvedimento di esclusione secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti federali.

DELIBERA N. 311/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.39/2018, assunta dal Presidente federale in data 12 marzo 2018, con la quale sono state stabilite la formula e le date di svolgimento dei Play Off del Campionato di Serie A1 Femminile, in caso di partecipazione di una squadra italiana alla Finale di EurocupWomen;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.39/2018, assunta dal Presidente federale in data 12 marzo 2018.

DELIBERA N. 312/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il punto 7.1.4 delle DOA nazionali a.s. 2017/2018 in cui è prevista la formula del Campionato di Serie B maschile ed in cui è specificato che per determinare le tre squadre promosse in Serie A2 a.s. 2018/2019 si organizzerà uno spareggio promozione in campo neutro (final four) tra le squadre vincenti i play off di ciascun girone;

vista la nota della Lega Nazionale Pallacanestro con la quale chiede, ferme restando le prerogative federali, di poter gestire l'organizzazione spareggio promozione nel campo di Montecatini Terme dal 9 al 10 giugno 2018;

preso atto della buona recettività logistica della città di Montecatini e delle ottime caratteristiche tecniche del palazzetto dello sport che ospiterà la manifestazione;

considerato che la manifestazione, organizzata negli scorsi anni dalla Lega Nazionale Pallacanestro, è risultata in linea con gli standard qualitativi richiesti dalla Federazione;

acquisito il parere favorevole espresso dal Presidente del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire che la final four di Serie B maschile 2017/2018 si svolgerà a Montecatini Terme dal 9 al 10 giugno 2018;

di delegare, ferme restando le prerogative federali, l'organizzazione delle final four di Serie B maschile 2017/2018 alla Lega Nazionale Pallacanestro.

DELIBERA N. 313/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta presentata dal Presidente della Lega Basket Femminile con la quale chiede che la Federazione preveda dei contributi a favore dell'impiego delle giovani atlete nel massimo

Campionato Nazionale, dei contributi a favore delle Società di Serie A2 a sostegno dei costi sostenuti per le trasferte nelle Isole, per corsi a favore della formazione dei dirigenti e per lo sviluppo del reclutamento femminile;

acquisito il parere favorevole espresso dal Vicepresidente federale vicario;

ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di stabilire, per la stagione sportiva 2017/2018 i seguenti contributi a favore delle Affiliate che operano nel settore femminile:

Tot. Budget	€ 192.000,00
<i>Contributo LBF</i> Contributo già erogato alla Lega Basket Femminile	€ 50.000,00
<i>Trasferte Isole</i> Contributo a favore delle società di Serie A2F a sostegno delle trasferte in Sardegna, € 1.000,00 a trasferta. Escluse squadre ripescate e auto-retrocesse.	€ 27.000,00
<i>Progetto Team Manager</i> Gestito da FIP. Soldi investiti per corso di specializzazione residenziale. Tutto pagato: viaggio, vitto, alloggio e corso: gestito da SOT/SA	€ 15.000,00
<i>Progetto Minuti U20 nel Campionato di serie A1/F</i> Alle prime 4 squadre che da un min. di 15' a partita avranno registrato il maggior minutaggio complessivo conseguito da atlete giovani (U20 e precedenti, tesserate in via definitiva) nel Campionato di Serie A1, regular season + round challenges, verranno assegnati i seguenti contributi: 1° classificata € 8.000,00 2° classificata € 6.000,00 3° classificata € 4.000,00 4° classificata € 2.000,00	€ 20.000,00
<i>Progetto Reclutamento U13</i> Premialità rivolta alle prime 20 società che tesserano più bambine al primo anno di attività giovanile (anno 2005 per la stagione sportiva 2017-2018).	€ 40.000,00
<i>Nazionale U16</i> Contributo a favore delle Società con tesseramento a titolo definitivo delle 12 atlete che partecipano al Campionato Europeo U16 Nazionale.	€ 20.000,00
<i>Progetto Neo-Promosse</i> Contributo Lega di avviamento all'attività di vertice alle Neo-Promosse € 10.000,00 ciascuna.	€ 20.000,00

DELIBERA N. 314

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto che la FIP ha già da tempo intrapreso un processo di informatizzazione per ciò che attiene la gestione del referto gara e delle statistiche, attraverso l'impiego di software utilizzati dagli Ufficiali di Campo designati;

considerato che nelle passate stagioni sportive il software delle statistiche è stato testato in occasione delle gare del Trofeo delle Regioni, delle Finali Nazionali Giovanili e dei Campionati di Serie C Gold e Silver e che al termine di ogni manifestazione gli Ufficiali di Campo coinvolti hanno predisposto una relazione per affinare ed ottimizzare il software, al fine di conformarlo alle normative e alle necessità federali;

- preso atto che nelle ultime tre stagioni sportive, la FIP ha già adottato il referto elettronico nel Campionato di Serie A2 maschile ed A1 femminile, e nella corrente stagione sportiva ha anche sperimentato l'impiego del software unico di statistiche e referto nel Campionato di A1 femminile;
- ritenuto opportuno, a questo punto della sperimentazione, adottare il software unico del referto e delle statistiche per le gare dei massimi Campionati Nazionali maschili e femminili, ossia per la Serie A e A2 maschile e A1 femminile, ciò al fine di garantire un unico servizio alle proprie affiliate e agli addetti ai lavori;
- preso atto delle osservazioni espresse dai referenti della Lega Serie A e della Lega Nazionale Pallacanestro in merito alla gestione delle statistiche del Campionato di Serie A e di A2 maschile da parte della FIP già a partire dalla stagione sportiva 2018/2019, in considerazione del fatto che entrambe le Leghe hanno già in vigore degli accordi con aziende specializzate in materia per i prossimi due anni e che, pertanto, le Società che partecipano ai rispettivi Campionati dovrebbero farsi carico di un doppio onere a fronte del medesimo servizio;
- ritenuto opportuno accogliere, per quanto sopra, le riserve della Lega Serie A e della Lega Nazionale Pallacanestro almeno fino a quando sarà in vigore la partnership tra le due Leghe ed i rispettivi fornitori dei servizi per le statistiche;
- ritenuto altresì dare comunque seguito all'impiego del software che prevede la compilazione del referto gara in formato elettronico nel Campionato di Serie A e A2 maschile e A1 femminile;

DELIBERA

- di approvare l'introduzione del referto elettronico nel Campionato di Serie A maschile, a partire dalla stagione sportiva 2018/2019;
- di confermare l'impiego del referto elettronico nel Campionato di Serie A2 maschile e A1 femminile;
- di stabilire che il referto cartaceo venga utilizzato solo in caso di mal funzionamento o impossibilità di utilizzare il referto elettronico;
- di rimandare il progetto relativo all'introduzione del software per le statistiche nel Campionato di Serie A e A2 maschile e A1 femminile, per i motivi espressi in premessa.

DELIBERA N. 315/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.38/2018, assunta dal Presidente federale in data 5 marzo 2018, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento del corso di Match Analysis ed è stata fissata in € 500,00 la quota d'iscrizione che dovrà essere versata dai partecipanti;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.38/2018, assunta dal Presidente federale in data 5 marzo 2018.

DELIBERA N. 316/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.40/2018, assunta dal Presidente federale in data 21 marzo 2018, con la quale è stato concesso, per la gara n°001454 in programma domenica 25 marzo u.s., alla Società ASD Nuovo Basket Altopascio (codice 027771) di tesserare gare in qualità di Capo Allenatore il Sig. Andrea Giuntoli (tesserato C.N.A. 022425), non in possesso della qualifica minima richiesta per ricoprire tale ruolo;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.40/2018, assunta dal Presidente federale in data 21 marzo 2018.

DELIBERA N. 317/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'art.18 "Qualifica di Preparatore Fisico di Base" del Regolamento C.N.A.;

considerato che attualmente i tesserati C.N.A. in possesso della qualifica di Preparatore Fisico di Base possono essere tesserati gare ed iscritti a referto fino ai campionati di serie B ed A2/F;

visto che il corso Preparatore Fisico di Base non fornisce competenze sufficienti per poter lavorare con squadre partecipanti ai campionati di Serie B ed A2/F;

preso atto della richiesta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta a permettere ai tesserati C.N.A. in possesso della qualifica di Preparatore Fisico di Base di essere tesserati gare ed iscritti a referto per i soli campionati, senior e giovanili, di competenza degli organi territoriali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare l'art.18 "Qualifica di Preparatore Fisico di Base" del Regolamento C.N.A. con effetto immediato, con il testo di seguito riportato:

**PARTE PRIMA
COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI**

Art. 1 - 17/ omissis

Art. 18 / QUALIFICA DI PREPARATORE FISICO DI BASE

1. La qualifica di Preparatore Fisico di Base viene attribuita a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in base alle norme emanate dal Consiglio Direttivo CNA.
2. I preparatori fisici di base possono essere tesserati gare ed iscritti a referto ~~fino ai campionati di serie B ed A2/F~~ **per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale senior e giovanile di competenza degli organi territoriali, inclusi i campionati giovanili di eccellenza.**

I tesserati C.N.A. che hanno acquisito la qualifica di Preparatore Fisico di Base entro il 31/12/2017 manterranno i diritti acquisiti e, nello specifico, la possibilità di continuare ad essere tesserati gare sino al campionato di serie B/M ed A2/F.

3. I tecnici tesserati come Preparatori Fisici possono essere cittadini italiani e stranieri.
4. I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del presente regolamento.

Art. 19 - 35/ omissis

DELIBERA N. 318/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.260/2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI (cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GIULIANI PAOLO/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957;

preso atto che lo stato di morosità è stato assegnato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI (cod. FIP 007765) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia GIULIANI PAOLO/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957 entro il termine assegnato.

DELIBERA N. 319/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.261/2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI (cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BOTTIONI RICCARDO/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI (cod. FIP 007765) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia BOTTIONI RICCARDO/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957 entro il termine assegnato.

DELIBERA N. 320/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.262/2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI (cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PETRAZZUOLI ONORIO/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI (cod. FIP 007765) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia PETRAZZUOLI ONORIO/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957 entro il termine assegnato.

DELIBERA N. 321/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.263/2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI (cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SALAFIA LUCIO/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI (cod. FIP 007765) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia SALAFIA LUCIO/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957 entro il termine assegnato.

DELIBERA N. 322/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.264/2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società U.S.D. SANTA MARINELLA (cod. FIP 000641) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GIORGI COSTANZA/U.S.D. SANTA MARINELLA;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società U.S.D. SANTA MARINELLA (cod. FIP 000641) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia GIORGI COSTANZA/U.S.D. SANTA MARINELLA entro il termine assegnato.

DELIBERA N. 323/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.270/2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S.ROBUR BASKET S.S.DIL ARL (cod. FIP 000238) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RUGGIERO ANTONIO/ G.S.ROBUR BASKET S.S.DIL ARL;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società G.S.ROBUR BASKET S.S.DIL ARL (cod. FIP 000238) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia RUGGIERO ANTONIO/G.S.ROBUR BASKET S.S.DIL ARL entro il termine assegnato.

DELIBERA N. 324/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.258/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità per debiti verso la FIP di alcune società, tra le quali:

052040 ASD LORETO BASKET
054620 ASD NUOVO BASKET ATRI
014908 ASD VIS FORTITUDO POMEZIA

preso atto che dette società hanno provveduto a sanare lo stato di morosità verso la FIP entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità delle seguenti società per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute nei confronti della FIP:

052040 ASD LORETO BASKET
054620 ASD NUOVO BASKET ATRI
014908 ASD VIS FORTITUDO POMEZIA

DELIBERA N. 325/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.178/2017 con la quale è stato deliberato lo stato di morosità della società ASD FORTITUDO PALL.TARANTO (cod. FIP 054483) per il mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione DE PASQUALE DAVIDE/ ASD FORTITUDO PALL.TARANTO;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD FORTITUDO PALL.TARANTO (cod. FIP 054483) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo proposto in opposizione all'ingiunzione sopra richiamata DE PASQUALE DAVIDE/ ASD FORTITUDO PALL.TARANTO;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD FORTITUDO PALL.TARANTO (cod. FIP 054483) fissando il termine del 10.05.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo DE PASQUALE DAVIDE/ ASD FORTITUDO PALL.TARANTO .

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2018/2019.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 326/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ARTONI RICCARDO/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) fissando il termine del 10.05.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ARTONI RICCARDO /UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2018/2019.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 327/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione MONTUORI GIOVANNI/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) fissando il termine del 10.05.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MONTUORI GIOVANNI/UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2018/2019.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 328/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza di autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria presentata dal tesserato CIA Franco Flavio Lastella, nei confronti di Giovanni Sibilio, tesserato quale atleta, per i fatti occorsi in occasione della gara del Campionato di promozione maschile n. 2428 Dinamo Putignano – ASD Basket Fasano del 20.01.2018;

vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato CIA Franco Flavio Lastella ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti di Giovanni Sibilio, tesserato quale atleta, per i fatti occorsi in occasione della gara del Campionato di promozione maschile n. 2428 Dinamo Putignano – ASD Basket Fasano del 20.01.2018.

DELIBERA N. 329/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza di autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria presentata dal tesserato CIA Pietro De Francesco, nei confronti di Andrea Casto, tesserato quale atleta, per i fatti occorsi in occasione della gara del Campionato di promozione maschile n. 777 Ass. Dil. Pol. Maremola – ASD Imperia Basket del 07.02.2018;

vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato CIA Pietro De Francesco ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti di Andrea Casto tesserato quale atleta, per i fatti occorsi in occasione della gara del Campionato di promozione maschile n. 777 Ass. Dil.Pol. Maremola – ASD Imperia Basket Riviera del 07.02.2018.

DELIBERA N. 330/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza di autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria presentata da Francesco Rotomondo, tesserato quale atleta, nei confronti di Omar Damonte, tesserato quale atleta, per i fatti occorsi in occasione della gara del Campionato di promozione maschile n. 773 A.S.D. Imperia Basket – A.S.D. Fortitudo Savona del 26.01.2018

vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Francesco Rotomondo, tesserato quale atleta ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti di Omar Damonte tesserato quale atleta, per i fatti occorsi in occasione della gara del Campionato di promozione maschile n. 773 A.S.D. Imperia Basket – A.S.D. Fortitudo Savona del 26.01.2018.

DELIBERA N. 331/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza di autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria presentata dal tesserato CIA Gregorio Cannoletta nei confronti della tesserata Rosa Natale, per il contenuto di commenti pubblicati su un social network in occasione della gara del Campionato di serie C femminile n.2302 Juve Caserta Accademy –Virtus Melito del 10.02.18

vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato CIA Gregorio Cannoletta ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della tesserata Rosa Natale, per il contenuto di commenti da questa pubblicati su un social network in occasione della gara del Campionato di serie C femminile n.2302 Juve Caserta Accademy – Virtus Melito del 10.02.18.

DELIBERA N. 332/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza di autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria presentata dal tesserato CIA Giuseppe Edmondo Caci nei confronti del Sig. Francesco Baviera, tesserato quale dirigente per la società Sporting Club Adriano ASD per il commenti ad esso attribuiti contenuti su un video pubblicato su un social network in occasione della gara del Campionato di serie D Invicta 93Cento – Sporting Club Adriano ASD del 24.02.2018;

vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato CIA Giuseppe Edmondo Caci ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del Sig. Francesco Baviera, tesserato quale dirigente per la società Sporting Club Adrano ASD per i commenti ad esso attribuiti contenuti su un video pubblicato su un social network in occasione della gara del Campionato di serie D Invicta 93Cento – Sporting Club Adrano ASD del 24.02.2018.

DELIBERA N. 333/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista il testo del Regolamento Organico approvato con la delibera n.126 del 30 giugno 2017 assunta dal Presidente federale e ratificata con delibera n.7/2017 dal Consiglio federale del 6 ottobre 2017;
- vista la nota del CONI del 27 ottobre 2017 (prot. N.352) in cui si evidenzia la necessità della modifica degli artt. 25, 29, 30, 40, 133 e 143 del Regolamento Organico;
- ritenuto opportuno modificare l'articolo 122 per aggiornare il riferimento normativo citato al comma 3 in virtù della rivisitazione del testo del Regolamento Organico di cui sopra;
- preso atto della necessità di abrogare la lettera c) dell'art. 153, comma 3 poiché non più coerente con gli obblighi a carico delle Società partecipanti ai Campionati nazionali vincolate al cambio di assetto giuridico;
- vista la necessità di normare l'eventuale recidiva nella quale si trovassero i soggetti di cui ai commi b) c) d) ed e) dell'art. 139;
- viste le proposte avanzate dal Presidente della Corte federale in merito agli artt. 25, 29, 30, 40, 133 e 143 del Regolamento Organico;
- vista la proposta avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia riguardante la modifica degli artt.122 e 153;
- acquisito il parere favorevole della Commissione Carte federali;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento perché coerenti coi fini istituzionali;

DELIBERA

di approvare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, le modifiche agli articoli 25, 29, 30, 40, 122, 133, 139, 143, 153 come segue:

Art.25 – Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea Regionale disposta a norma dell'art. 40 dello Statuto, di cui viene data comunicazione al Presidente federale, avviene a mezzo avviso pubblicato su Comunicato Ufficiale a firma del Presidente Regionale **o del Delegato Regionale** della cui spedizione egli è responsabile.
2. Il Comunicato Ufficiale di convocazione, pubblicato sul sito internet federale, deve contenere l'indicazione della città prescelta quale sede dell'Assemblea, la data di effettuazione, l'ora d'inizio dei lavori assembleari in 1ª e 2ª convocazione, l'ordine del giorno e la composizione della Commissione Verifica dei Poteri, e deve essere spedito a mezzo posta elettronica federale almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Regionale, a tutte le Affiliate aventi diritto a voto.
3. Il Collegio elettorale regionale costituito per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale–deve sempre precedere l'Assemblea Generale ordinaria.

4. Nel caso in cui il Presidente del Comitato Regionale non provveda alla convocazione nei termini di cui al presente articolo, il Consiglio federale nominerà un Commissario Straordinario "ad acta".
5. **Nel caso in cui presso le Regioni e nelle Province a regime autonomo di Trento e Bolzano, ove operi il delegato Regionale, venga raggiunto il numero di Affiliate aventi diritto al voto come previsto dall'art.39 co. 1 Statuto federale, la convocazione della prima Assemblea Regionale a norma dell'art.40 Statuto federale, sarà disposta dal Presidente federale.**

Art.29 Rappresentanza delle Affiliate nelle Assemblee Regionali

1. Nelle Assemblee Regionali, le Affiliate sono rappresentate dal Legale Rappresentante o da un componente del Consiglio Direttivo munito di specifico mandato rilasciato dal Legale Rappresentante della Affiliata.
2. I mandati e le deleghe, a pena di nullità, devono essere compilate su apposito modulo o su carta intestata della Affiliata recante firma del Legale Rappresentante e timbro della Affiliata. E' obbligatorio allegare alle eventuali deleghe o mandati la fotocopia del documento valido di riconoscimento del delegante o mandante.
3. E' consentito il rilascio di deleghe o mandati esclusivamente ad altra Affiliata avente diritto a voto.
4. **Per ciascuna carica federale può essere rilasciato un solo mandato o delega. Ogni Affiliata avente diritto al voto può rilasciare una sola delega in favore di altra Affiliata avente diritto al voto. Le Affiliate delegate potranno essere titolari di deleghe nei limiti di cui all'art.23 co. 10 Statuto federale.**
5. Le Affiliate non aventi diritto a voto non possono presentare proprie candidature alle cariche federali.
6. Per Legale Rappresentante della Affiliata si intende il Presidente o il Dirigente Responsabile.

Art.30 - Costituzione e compiti dell'Assemblea Regionale

1. **L'Assemblea è regolarmente costituita nel rispetto dell'art. 19 dello Statuto.**
 - a) **in prima convocazione quando siano presenti almeno i 3/5 delle Affiliate aventi diritto al voto;**
 - b) **in seconda convocazione quando sia presente almeno la metà più una delle Affiliate aventi diritto al voto.**
2. Il Presidente è eletto, fra persone al di fuori del Consiglio Direttivo Regionale, dall'Assemblea Regionale stessa.
3. I sistemi di votazione sono i medesimi dell'Assemblea Generale, come previsto dall'art.10 del presente Regolamento.
4. L'Assemblea Regionale Ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere il Consiglio Direttivo Regionale;
 - b) indicare le linee programmatiche dell'attività da svolgersi per ottenere un ordinato sviluppo della pallacanestro nell'ambito della regione;
 - c) discutere altri argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'art. 14 dello Statuto.

Art.40 - Costituzione e compiti dell'Assemblea

1. **L'Assemblea è regolarmente costituita nel rispetto dell'art. 19 dello Statuto.**
 - a) **in prima convocazione quando siano presenti almeno i 3/5 delle Affiliate aventi diritto al voto;**
 - b) **in seconda convocazione quando sia presente almeno la metà più una delle Affiliate aventi diritto al voto.**
2. Il Presidente è eletto, fra le persone non facenti parte del Consiglio Provinciale, dall'Assemblea Provinciale stessa.
3. I sistemi di votazione sono i medesimi dell'Assemblea Generale, come previsti dall'art. 10 del presente Regolamento.
4. L'Assemblea Provinciale Ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere il Consiglio Direttivo Provinciale;
 - b) indicare le linee programmatiche dell'attività da svolgersi per ottenere un ordinato sviluppo della pallacanestro nell'ambito della provincia;

- c) discutere altri argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea Provinciale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Provinciale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'art. 14 dello Statuto.

Art. 122 - Sanzioni

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. In caso di mancato rispetto del rapporto Ricavi/Indebitamento nelle misure previste, riferiti alla data del 31 dicembre, la Com.Te.C con lettera raccomandata contesta alla Società l'inadempienza e la invita nel termine di 30 giorni dal ricevimento a provvedere a riequilibrare la situazione patrimoniale. La situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:
 - a) con versamenti in conto futuro aumento di capitale; con versamenti in conto futuro copertura perdite, nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
 - b) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

In caso di mancata assunzione dei detti provvedimenti nel termine fissato dalla Com.Te.C il Consiglio Federale, su segnalazione della Com.Te.C., applica alla Società inadempiente l'ammenda nella misura massima prevista al superiore comma 1 e il Presidente Federale dispone che la Società non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato su istanza della Società corredata dai documenti da cui risulti di avere riequilibrato la situazione patrimoniale e il rispetto dei parametri.

Per il caso di mancato rispetto dei medesimi rapporti alla scadenza del 31 marzo si applica la disciplina fissata nell'apposita delibera di Ammissione al Campionato di cui al successivo art. ~~123~~ **114 octies**.

4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS

Art.133 – Durata dell'affiliazione

1. L'affiliazione decorre dal giorno dell'ammissione e dura fino alla fine dell'anno sportivo nel corso del quale sia avvenuta, con facoltà di rinnovo.
2. Le Società affiliate che per due anni sportivi consecutivi non abbiano svolto alcuna attività agonistica federale, organizzativa o promozionale adeguatamente documentata, saranno immediatamente dichiarate dal Consiglio federale decadute dal diritto di riaffiliazione a norma dell'art.4 comma **4** lett. f) dello Statuto.

Art.139 - Morosità di Società (del. n. 7 - CF 14/07/2017 - del. n. 104 - CF 06/10/2017)

1. Il mancato pagamento dei contributi federali nei termini stabiliti dai competenti organi federali comporta la declaratoria di morosità.
2. La morosità di una Società viene dichiarata dal Consiglio federale e, qualora non estinta nel termine ultimo fissato dallo stesso, comporta la revoca della affiliazione dalla Federazione della Società morosa, con effetto decorrente dal termine del Campionato in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali.
3. La morosità di una Società, dichiarata dal Consiglio federale per inadempimento agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e disciplinati in base alle norme di cui al presente Regolamento, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio federale nella delibera dichiarativa della morosità, comporta l'irrogazione della sanzione, a carico della Società inadempiente, della penalizzazione di uno o più punti in classifica ai sensi dell'art.53 co.2 Regolamento di Giustizia. A tale scopo, decorso il termine assegnato dal Consiglio federale con la delibera dichiarativa della morosità, senza che sia intervenuto l'adempimento, comprovato dalle liberatorie degli aventi diritto, gli atti vengono trasmessi dalla Segreteria Generale al Tribunale federale.

In ogni caso, se la morosità dichiarata ai sensi del presente comma non venga estinta entro il termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata, il Consiglio federale, provvederà a revocare l'affiliazione alla Società morosa con effetto decorrente dal termine del Campionato in corso al momento del

provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali. La Società di cui sia stata revocata l'affiliazione può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art. 4 comma 5 dello Statuto nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della delibera del Consiglio Federale.

4. La revoca della affiliazione e l'esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati, conseguente alla morosità dichiarata e non estinta ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 può essere pronunciata dal Consiglio federale fino al trentesimo giorno antecedente l'effettivo inizio del massimo Campionato cui la Società sia iscritta a partecipare. Il Consiglio federale, sentito il Comitato Regionale di appartenenza, può mantenere l'affiliazione della Società, ove ravvisi casi di forza maggiore o di eccezionale rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei Campionati.
5. In caso di morosità **e fino a quando la stessa non sia stata estinta:**
 - a) il Legale Rappresentante (Presidente del Consiglio Direttivo e/o Amministratore Unico e/o soggetto con qualifica diversa ma comunque individuabile come Legale Rappresentante) della società morosa non potrà tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione;
 - b) Il Dirigente Responsabile della società morosa non potrà tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il periodo di anni 3 (tre) a partire dall'inizio dell'anno sportivo successivo alla data della delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi fino ad Euro 30.000/00 (trentamila), avuto riguardo all'entità dei contributi federali non pagati e/o delle somme riportate nei provvedimenti CVA e/o nei lodi arbitrari e non anche degli interessi;
 - c) i componenti del Consiglio Direttivo della società morosa non potranno tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il periodo di periodo di anni 1 (uno) a partire dall'inizio dell'anno sportivo successivo alla data della delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi fino ad Euro 30.000/00 (trentamila), avuto riguardo all'entità dei contributi federali non pagati e/o delle somme riportate nei provvedimenti CVA e/o nei lodi arbitrari e non anche degli interessi;
 - d) Il Dirigente Responsabile della società morosa non potrà tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il periodo di anni 5 (cinque) a partire dall'inizio dell'anno sportivo successivo alla data della delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi superiori ad Euro 30.000/00 (trentamila), avuto riguardo all'entità dei contributi federali non pagati e/o delle somme riportate nei provvedimenti CVA e/o nei lodi arbitrari e non anche degli interessi;
 - e) i componenti del Consiglio Direttivo della società morosa non potranno tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il periodo di periodo di anni 2 (due) a partire dall'inizio dell'anno sportivo successivo alla data della delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi superiori ad Euro 30.000/00 (trentamila), avuto riguardo all'entità dei contributi federali non pagati e/o delle somme riportate nei provvedimenti CVA e/o nei lodi arbitrari e non anche degli interessi;

Nel caso di morosità di una società deliberata dal Consiglio federale ai sensi dei commi 1-2-3 del presente articolo con provvedimento che dovrà espressamente contenere esplicito riferimento ai divieti di tesseramento per i soggetti e per i tempi di cui al presente comma, la Segreteria Generale della FIP dovrà comunicare la suddetta delibera ai tesserati di cui alle lettere a), b), c) che precedono. Avverso la delibera del Consiglio federale i singoli tesserati direttamente interessati hanno facoltà di proporre ricorso al Tribunale federale in primo grado nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla data di comunicazione della delibera stessa.

5. bis In caso di recidiva i tesserati di cui al comma 5) lettere b), c), d) ed e) non potranno tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il doppio del periodo previsto rispetto al ruolo e all'ammontare dei debiti risultanti al momento della recidiva. In caso di ulteriore recidiva i tesserati di cui alle lettere b), c), d) ed e) non potranno tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione.

5. Ter Il divieto di tesseramento di cui ai commi 5) e 5 bis) decade nel momento in cui i la morosità della società viene estinta.

6. Il Consiglio federale, in caso di morosità dichiarata ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, e non estinta, può ricorrere all'esercizio dell'azione giudiziaria nei confronti dei responsabili.

Art.143 - Diritti delle Società

1. Le Società affiliate oltre a quanto stabilito dall'art.3, comma 3 dello Statuto hanno il diritto di:
 - a) proporre congiuntamente - a norma degli articoli 2, 19 e 36 del presente Regolamento - l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle assemblee;
 - b) proporre **separatamente** ~~congiuntamente~~ - a norma degli articoli 12, 33 e 43 del presente Regolamento - candidature alle cariche federali;
 - c) esercitare il diritto di voto, quando maturato a norma dell'art. **21** ~~12~~ dello Statuto;
 - d) fruire dei diritti sanciti dai vari regolamenti federali;
 - e) tesserare atleti, iscriversi ai Campionati e tornei indetti dalla Federazione, secondo le rispettive specifiche norme, sia generali che particolari;

- f) riunirsi in associazioni di categoria o di settore, secondo le norme di cui al Capo IV del presente Titolo.

Art.153 - Cambio di denominazione sociale e di assetto giuridico

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. La Società che intende trasformarsi in Società di capitali, nel rispetto delle vigenti norme del Codice Civile, deve far pervenire domanda alla FIP, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) verbale dell'assemblea straordinaria dei soci che delibera la trasformazione;
 - b) atto costitutivo della Società di capitali, statuto e verbale dell'assemblea nella quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione ove ciò non sia avvenuto nell'atto costitutivo;
 - e) autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dal legale rappresentante.Il Consiglio federale prenderà atto della trasformazione. La domanda sarà accettata a condizione che:
 - a) sussistano tutti i presupposti;
 - b) sia depositata in Federazione una copia autenticata del certificato di iscrizione della nuova Società nel registro delle imprese.
4. OMISSIS

DELIBERA N. 334/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 19 del Regolamento Esecutivo Tesseramento che disciplina le modalità di tesseramento di un atleta, conseguente al primo anno tesserabile, anche senza nulla osta della Società di appartenenza;
- vista la proposta avanzata dal Presidente della Corte federale in merito alla modifica del comma 2 del sopra citato articolo 19 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- considerato che tale proposta è stata avanzata allo scopo di esplicitare in maniera maggiormente comprensibile l'applicazione di tale norma specificando che la stessa si riferisce a coloro che, nel corso della stagione sportiva attuale non abbiamo ancora partecipato ad alcun tipo di attività federale giovanile e che dunque non risultino iscritti a referto in liste di gare ufficiali;
- vista altresì la propria delibera n.294/2017 con la quale è stata istituita la Commissione Svincolo al fine di definire la nuova ripartizione del contributo NAS e ulteriori ipotesi normative in materia di vincolo sportivo;
- considerato che una delle proposte avanzate dalla suddetta Commissione Svincolo è volta alla modifica dei contributi stabiliti per il trasferimento "coatto" previsti all'interno della tabella presente al comma 5 del sopracitato articolo 19 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- ritenuta appropriata la modifica lessicale proposta dal Presidente della Corte federale in merito al comma 2 articolo 19 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- ritenuta altresì meritevole di accoglimento la proposta di modifica degli importi previsti nella tabella presente al comma 5 dell'articolo 19 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, avanzata dalla Commissione Svincolo allo scopo di uniformare ad € 3000,00 il contributo per il prelievo coatto per i Campionati Senior regionali e Under maschili e femminili;
- acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Impianti Sportivi;

DELIBERA

di approvare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2018/2019, le modifiche dell'articolo 19 del Regolamento Esecutivo Tesseramento come di seguito illustrato:

Art. 19 Tesseramento conseguente al primo anno tesserabile

1. Le DOA stabiliscono per ogni anno sportivo l'anno di nascita a partire dal quale è consentito tesserarsi per una Società affiliata alla FIP.
2. Al termine del primo anno di tesseramento di cui al comma 1 l'atleta può essere tesserato a titolo definitivo anche senza nulla osta della Società di appartenenza riconoscendo un contributo di trasferimento variabile in relazione al massimo Campionato cui la Società partecipa previsto al comma 5 del presente articolo; il contributo andrà a beneficio della Società di provenienza.
Le Società satelliti devono corrispondere questo contributo di tesseramento facendo riferimento al massimo Campionato disputato dalla Società principale.
Il tesseramento di cui trattasi dovrà essere effettuato mediante il sistema Fiponline entro il termine perentorio del 31 ottobre e solo se l'atleta non è **mai stato ancora inserito con riguardo all'anno sportivo in corso** nella Lista elettronica per le gare del Campionato Giovanile di appartenenza.
Il tesseramento di un atleta deve avvenire esclusivamente tra Società partecipanti ai Campionati maschili o tra Società partecipanti ai Campionati femminili.
3. La Società che tesserava l'atleta, avvalendosi della norma di cui al precedente comma, non può trasferirlo per tre anni sportivi ad altra Società, salvo i seguenti casi:
 - a) dietro rilascio del modello di prestito o di trasferimento unicamente a favore della Società di primo tesseramento o di una Società appartenente a Campionato della stessa categoria o di categoria inferiore;
 - b) a favore di una Società appartenente a Campionato di categoria superiore purché quest'ultima versi, a conguaglio, un contributo federale pari alla differenza tra il contributo a suo tempo riconosciuto dalla Società che aveva in precedenza prelevato l'atleta e quella che avrebbe dovuto riconoscere la nuova Società, se avesse tesserato direttamente l'atleta prelevandolo dalla Società di primo tesseramento. Il conguaglio viene definito in base al contributo federale vigente all'atto del secondo trasferimento.

Il computo degli anni viene calcolato da quando si effettua il tesseramento dell'atleta.
4. La Società che tesserava l'atleta a norma degli artt.20, 22 e 23 del presente Regolamento, prelevato a sua volta da un'altra Società, che aveva ottenuto il tesseramento come previsto dal presente articolo, nella medesima stagione sportiva e/o nelle successive due stagioni, deve riconoscere l'eventuale differenza del contributo, calcolato secondo quanto previsto al precedente comma 3 lettera b), in relazione al massimo Campionato cui partecipa.
5. Una Società che sottoscriva un nuovo tesseramento con un atleta precedentemente tesserato a norma del presente articolo nelle ultime tre stagioni sportive, dovrà riconoscere un contributo federale pari alla differenza tra il contributo a suo tempo riconosciuto dalla Società che aveva in precedenza prelevato l'atleta e quella che avrebbe dovuto riconoscere la nuova Società, se avesse tesserato direttamente l'atleta prelevandolo dalla Società di primo tesseramento. Il conguaglio viene definito in base al contributo federale vigente all'atto del secondo trasferimento.

TABELLA

CAMPIONATO maschile

Serie A	€ 10.000,00
Serie A2	€ 8.000,00
Serie B	€ 6.500,00
Serie C gold	€ 3.500,00 3.000,00
Serie C silver	€ 2.500,00 3.000,00
Altri Campionati senior regionali e Under	€ 1.500,00 3.000,00

CAMPIONATO femminile

Serie A1	€ 6.000,00
Serie A2	€ 5.000,00
Serie B e C	€ 3.000,00
Altri Campionati regionali senior e Under	€ 1.500,00 3.000,00

6. Ove l'atleta non si sia tesserato nella stagione sportiva di cui al comma 1, ma in una delle successive, le modalità di tesseramento e le relative conseguenze seguono le norme ordinarie.

DELIBERA N. 335/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 12 del R. E. Gare che disciplina le modalità di rinuncia alla partecipazione prima dei termini di iscrizione al Campionato;
- sentita la relazione del Consigliere De Angelis con cui sottolinea che la rinuncia alla partecipazione al Campionato cui si è stati promossi sul "campo" determina un evidente comportamento contrario al principio sportivo per cui si partecipa ad una competizione al fine di primeggiare;
- considerato di poter mantenere quanto previsto all'art. 12 R.E. Gare, Comma 5, ossia la possibilità di rinuncia al Campionato professionistico da parte della Società non professionista promossa poiché tale partecipazione presuppone il passaggio tra dilettantismo e professionismo con una serie di adempimenti ed aggravati legati al nuovo e particolare status;
- considerato altresì che la modifica richiesta determina che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del R.E. Gare, la Società rinunciataria possa partecipare esclusivamente ad un Campionato a libera partecipazione;
- preso atto altresì della volontà di specificare che solo nel caso di espressa rinuncia da parte della Società promossa a partecipare al Campionato superiore la 1ª squadra "avente diritto" a sostituire la rinunciataria sia la 1ª non promossa;
- considerata pertanto la necessità di modificare ulteriormente il R.E. Gare prevedendo il principio sopra esposto;
- visto inoltre l'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Gare che disciplina l'impraticabilità del campo di gioco prima e dopo la partita e le modalità per l'eventuale ripresa di un incontro sospeso a causa di impraticabilità;
- considerato che il sopracitato articolo prevede, in caso di sospensione di una gara per impraticabilità del campo di gioco, che la gara sospesa riprenda nello stesso punto della sospensione per quanto si riferisce al tempo di gioco, al punteggio ed all'azione di gioco solo nel caso in cui sia disponibile nello stesso Comune un campo idoneo messo a disposizione dalla Società ospitante e a seguito di raggiungimento di un accordo scritto tra le due Società;
- considerato inoltre che il medesimo articolo prevede al comma 7 che in caso di mancato raggiungimento di tale accordo la gara non disputata verrà recuperata ex novo;
- visto il provvedimento del Giudice Sportivo contenuto nel C.U. n.389 del 25 ottobre 2017 n.39 con cui si dispone che della gara disputata tra le società Tiber Basket Roma e Stella Azzurra sospesa per impraticabilità del campo di gioco a norma dell'articolo 26 R.E. Gare venga ripetuta ex novo;
- vista la pronuncia della Corte Sportiva di Appello n.664 del 10 gennaio 2018 n.8 che nell'esaminare il reclamo presentato dalla Società Tiber Basket Roma avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui sopra, ha accolto il ricorso disponendo la ripresa della gara sospesa nello stesso punto per quanto riguarda tempo ed azione di gioco, punteggio, possesso e tesserati iscritti a referto pur in assenza di un esplicito accordo scritto tra le due Società e di un campo idoneo nello stesso Comune messo a disposizione della Società tesserante;
- considerato che il legislatore intendeva dare possibilità alle Società, previo raggiungimento di accordo e disponibilità di un campo di gioco idoneo alternativo, ed entro un ragionevole lasso di tempo a discrezione dell'arbitro, di terminare la gara sospesa riprendendola dal punto in cui era stata interrotta;

- preso atto che dalla pronuncia della Corte Sportiva di Appello si evince che tale intendimento non è chiaro ed intelligibile e che si rende necessaria una modifica affinché per eventuali casi futuri si applichi la norma come originariamente intesa;
- considerato il parere favorevole espresso dal Presidente del Settore Agonistico, dal Consigliere federale in rappresentanza delle Società Nazionali Maschili e delle proposte di modifica avanzata dalla Commissione Carte federali;
- ritenute entrambe le proposte di modifica degli articoli 12 e 26 del R.E. Gare meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

la modifica, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2018/2019, degli articoli 12 e 26 del Regolamento Esecutivo Gare come segue:

Art.12 Rinuncia alla partecipazione prima del termine di iscrizione al Campionato (del. n.466 CF 11/06/11 - del. n.524 CF 05/06/13 - del. n.275 CF 29/04/16)

1. La rinuncia di una Società a partecipare al Campionato cui aveva diritto è considerata grave infrazione e non conferisce alla Società rinunciataria il diritto di partecipazione a Campionati inferiori.
2. Solo nel caso in cui la rinuncia venga dichiarata entro e non oltre il termine di chiusura delle iscrizioni al Campionato, cui la Società aveva diritto di partecipare, e la comunicazione di rinuncia sia accompagnata da regolare domanda d'iscrizione ad un Campionato di categoria inferiore, l'Organo federale competente delibera inappellabilmente l'accoglimento o meno della domanda, stabilendo il Campionato cui la Società può essere ammessa a partecipare.
3. In caso di reiezione della domanda la Società non conserva alcun diritto e può iscriversi solo ad un Campionato a libera partecipazione.
4. La Società che rinuncia a partecipare ad un Campionato a cui ha diritto entro e non oltre i termini di iscrizione al Campionato stesso sarà sanzionata secondo quanto previsto all'art.54 comma 1 R.G.
5. E' espressamente consentita la rinuncia al Campionato professionistico da parte della Società non professionistica promossa al Campionato professionistico. Tale rinuncia deve formalmente pervenire a mezzo casella di posta elettronica federale all'attenzione della FIP e della Lega riconosciuta sette giorni prima del termine fissato per l'iscrizione al Campionato professionistico.

In tal caso la Società rinunciataria conserva il diritto a partecipare al Campionato inferiore, cui dovrà iscriversi nei termini regolamentari, mantenendo nel contempo il diritto al tesseramento degli atleti che risultavano vincolati a titolo definitivo nell'anno precedente, fermo restando il diritto di ciascun atleta a stipulare un contratto professionistico.

~~6. E' espressamente consentita la rinuncia al Campionato nazionale da parte della Società regionale promossa al Campionato nazionale. Tale rinuncia deve formalmente pervenire a mezzo casella di posta elettronica federale all'attenzione della FIP sette giorni prima del termine fissato per l'iscrizione al Campionato nazionale.~~

~~In tal caso la Società rinunciataria conserva il diritto a partecipare al Campionato inferiore, cui dovrà iscriversi nei termini regolamentari, mantenendo nel contempo il diritto al tesseramento degli atleti che risultavano vincolati a titolo definitivo nell'anno precedente. La sostituzione della squadra rinunciataria avverrà a norma dell'articolo 9 del presente Regolamento.~~

Art.26 Impraticabilità del campo di gioco (prima e durante la gara)

1. Si ha impraticabilità del campo di gioco nel caso in cui il regolare svolgimento della gara venga ad essere alterato o impedito da fattori atmosferici o da altri fatti esterni comunque non imputabili alla Società ospitante.
2. L'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro), a suo insindacabile giudizio, non darà inizio alla gara o la sospenderà qualora ritenga vi sia pericolo per l'incolumità delle persone a seguito di condizioni meteorologiche avverse, terreno scivoloso o non vi sia garanzia dello svolgimento della gara per atleti e pubblico in completa sicurezza.
3. La Società ospitante ha l'obbligo di provvedere, su richiesta dell'arbitro, ad eliminare lo stato di impraticabilità del campo di gioco nei limiti delle sue possibilità e responsabilità.
4. Qualora sussistano condizioni tali da far prevedere l'impossibilità di disputare o di riprendere la gara sospesa sul campo designato, l'arbitro la farà iniziare o riprendere, dopo un certo tempo a sua discrezione fissato, su un altro campo praticabile ubicato nello stesso Comune, idoneo per il Campionato a cui si riferisce la gara, messo a disposizione dalla Società ospitante. La Società ospitata non potrà opporsi a tale decisione e qualora lo facesse sarà applicato quanto previsto dagli artt. 40, 49 e 53 R.G.

5. Qualora nello stesso Comune non sia reperibile un altro campo regolarmente omologato per il Campionato cui la gara si riferisce, l'arbitro, previo accordo scritto fra le due Società, farà iniziare o riprendere **nello stesso punto della sospensione per quanto si riferisce al tempo di gioco, al punteggio ed all'azione di gioco** la gara sospesa su un altro campo reperito e messo a disposizione dalla Società ospitante. Non raggiungendo l'accordo fra le Società la gara non verrà iniziata o ripresa e sarà recuperata in altra data senza alcuna sanzione per le Società.
- ~~6. La gara sospesa riprenderà nello stesso punto della sospensione per quanto si riferisce al tempo di gioco, al punteggio ed all'azione di gioco.~~
7. La gara non disputata o non proseguita per il mancato accordo fra le Società e comunque non portata a termine verrà recuperata ex-novo.
8. L'impraticabilità del campo di gioco non può mai riguardare le attrezzature indispensabili per la disputa della gara.

Conferisce mandato alla Commissione Carte federali affinché provveda a modificare l'articolo 12 del R.E. Gare stabilendo che solo nel caso di espressa rinuncia da parte della Società promossa a partecipare al Campionato superiore la 1^a squadra "avente diritto" a sostituire la rinunciataria sia la 1^a non promossa.

DELIBERA N.336/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'attuale normativa disciplinata ai punti 3.1.1 e 4.1.1. rubricati "Ripartizione contributi atleti/e nati/e nel 1998 e seguenti" nel Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società non professionistiche e dei centri minibasket 2017/2018 approvato dal Consiglio federale in data 12 maggio 2017;
- vista l'attuale normativa disciplinata ai punti 3.1.1. rubricato "Ripartizione contributo atleti nati nel 1998 e seguenti" nel Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società professionistiche 2017/2018 approvato dal Consiglio federale in data 12 maggio 2017;
- considerata la propria delibera n. 294/2017 assunta in data 11 aprile 2017 con la quale è stata istituita la "Commissione svincolo" con il preciso scopo di valutare le modifiche da apportare all'attuale normativa sopracitata e proporre la nuova ripartizione del contributo Nuovi/e Atleti/e Svincolati/e sulla base della modifica approvata dalla 47^a Assemblea Generale Straordinaria all'art. 5 dello Statuto federale, rubricato Vincolo sportivo, a far data dal 1° luglio 2018;
- vista la propria delibera n.189/2017, assunta in data 1 dicembre 2017, che stabiliva tra l'altro la ripartizione del 15% del premio NAS relativa all'ultimo anno di tesseramento della precedente disciplina (vincolo fino al 21° anno di età);
- vista la propria delibera n. 274/2018 assunta in data 26 gennaio 2018 con la quale è stata cassata la sopracitata delibera n.189/2017 ed è stato stabilito di deliberare nuovamente nel merito in occasione della prima riunione utile;
- presa in esame la nuova proposta di modifica della ripartizione del 15% del premio NAS che intende assegnare un 5% a favore della Società che ha tesserato gli atleti al 19° anno di età e un 10% a favore della Società che ha tesserato gli atleti al 20° anno di età (anno precedente allo svincolo che avverrà il 30 giugno 2018);
- ravvisata nella nuova ripartizione della percentuale una maggiore tutela degli investimenti fatti dalle Società per il reclutamento e la formazione degli atleti prossimi allo svincolo;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

- di approvare la nuova tabella di ripartizione del contributo NAS, che entrerà in vigore dall'a.s. 2018/2019, come di seguito riportata:

1° anno giovanile	2° anno giovanile	3° anno giovanile	4° anno giovanile	5° anno giovanile	6° anno giovanile	7° anno giovanile	8° anno giovanile
15%	10%	10%	10%	10%	10%	15%	20%

DELIBERA N.337/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dalla Società PALLACANESTRO BOLZANO ASD, partecipante al campionato regionale di Serie B femminile, volta ad ottenere il riconoscimento della Formazione Italiana per l'atleta Ilaria Paoli, nata a Bolzano il 21 giugno 1994;

vista l'istanza presentata dalla Società A.S. DIL. BASKET CORATO, partecipante al campionato regionale di Serie C Silver, volta ad ottenere il riconoscimento della Formazione Italiana per l'atleta Pasquale Pio D'Imperio, nato a Corato (Ba) il 24 giugno 1997;

vista l'istanza pervenuta da parte della Società JUNIOR BASKET SAN MARCO a nome dell'atleta Maronato Silvia, nata a Venezia il 21 ottobre 1995, con la quale l'atleta chiede il riconoscimento della propria formazione italiana;

vista dell'istanza presentata dall'atleta Valerio Polito, nato a Laco Ameno (Na) l'8 maggio 1995 e tesserato per la Società FORIO BASKET 1977 partecipante al campionato regionale di Serie D, volta ad ottenere il riconoscimento della propria Formazione Italiana;

preso atto che gli atleti hanno svolto attività giovanile nei modi previsti dai Regolamenti federali;

considerato il curriculum sportivo, la cittadinanza italiana e la residenza sul territorio italiano dalla nascita di tutti gli atleti sopramenzionati;

letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;

DELIBERA

di equiparare Ilaria Paoli, Pasquale Pio D'imperio, Silvia Maronato e Valerio Polito ad atleti con lo status di formazione italiana a partire dal 1° luglio 2018.

DELIBERA N. 338/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.35/2018, assunta dal Presidente federale in data 12 febbraio 2018, con la quale è stato autorizzato, in deroga all'art. 72 comma 3 del Regolamento Organico, il tesseramento del minore Gildo Russo per la società campana, al fine di consentire al giovane cestista la prosecuzione della pratica della pallacanestro;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.35/2018 assunta dal Presidente federale in data 27 febbraio 2018.

DELIBERA N. 339/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.36/2018, assunta dal Presidente federale in data 27 febbraio 2018, con la quale è stata rettificata la Normativa 9.1.1.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili 2017/2018 con la quale vengono individuate le annate degli atleti partecipati al Torneo Nazionale 3x3 denominato Join The Game;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.36/2018 assunta dal Presidente federale in data 27 febbraio 2018.

DELIBERA N. 340/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.37/2018, assunta dal Presidente federale in data 27 febbraio 2018, con la quale è stata concessa, in deroga alle DOA Attività Giovanile a.s. 2017/2018, alle atlete tesserate per la Società Lib. Moncalieri (cod. FIP 003888) Conte Anastasia e Poletti Elena la partecipazione ai Campionati di serie A1, serie C, Under 18 e Under 20 Femminile e all'atleta Giangrasso Sara la partecipazione ai Campionati di serie A2, serie C, Under 18 e Under 20 Femminile al fine di consentirgli la possibilità di svolgere un'attività agonistica giovanile utile al proseguimento della propria formazione tecnica;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.37/2018 assunta dal Presidente federale in data 27 febbraio 2018.

DELIBERA N. 341/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le Norme Organizzative e Disposizioni Generali del Minibasket edizione 2017/2018 con le quali si prevede la figura dei Componenti dello Staff Tecnico Minibasket;

considerato che i componenti dello Staff avranno il compito di controllo e verifica delle linee programmatiche del Settore sul territorio nazionale e ricopriranno il ruolo di docenti nelle attività di formazione e divulgazione dell'attività del minibasket;

preso atto delle proposte di nomina di: Bagni Fabio, Bononi Barbara, Bortolussi Lucio, De Giorgio Antonino, Greco Mario, Marcangeli Guido, Regis Roberta e Verde Giovanni avanzate dal Tecnico federale d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket ed il Responsabile del Settore Scuola;

viste le riconosciute e consolidate competenze tecnico scientifiche in materia di teorie e metodologie dell'insegnamento e dell'allenamento riferite specificatamente al Minibasket e alla Pallacanestro dei nominativi proposti;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dei soggetti proposti a ricoprire l'incarico;

ritenuta la proposta meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, fino a nuova deliberazione, i seguenti Componenti dello Staff Tecnico Minibasket:

- Bagni Fabio
- Bononi Barbara
- Bortolussi Lucio
- De Giorgio Antonino
- Greco Mario
- Marcangeli Guido
- Regis Roberta
- Verde Giovanni

DELIBERA N. 342/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.158/2017, assunta dal Consiglio federale nella riunione del 6 ottobre 2017, con la quale sono state stabilite le date delle fasi interregionali dei Campionati Giovanili a.s. 2017/2018;

valutata l'opportunità di integrare con un'ulteriore fase denominata "pre spareggi" la fase interregionale dei Campionati Under 18, 16, 15, Maschile eccellenza ed i Campionati Under 18 e 16 femminile, che permetterà a più Società la possibilità di accedere alle finali nazionali e a più atleti l'opportunità di disputare un maggior numero di gare di livello tecnico più alto;

rilevata la possibilità di inserire nella programmazione della fase predetta i "pre spareggi" fissandone le date come segue:

Campionato Under 18 Eccellenza, 17 maggio 2018;
Campionato Under 15 Maschile e Under 18 Femminile, 15 aprile 2018;
Campionato Under 16 Maschile e Under 16 Femminile, 29 aprile 2018;

acquisito il parere favorevole dei Tecnici del Settore Squadre Nazionali e dei Responsabili del Settore Giovanile per l'attività maschile e femminile;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di integrare la propria delibera n.158/2017, assunta nella riunione del 6 ottobre 2017, così come segue:

Under 18 Maschile Eccellenza
n. 1 Pre Spareggio - 17 Maggio 2018

Under 16 Maschile Eccellenza
n. 2 Pre Spareggio – 29 aprile 2018

Under 15 Maschile Eccellenza
n. 2 Pre Spareggio – 15 aprile 2018

Under 18 Femminile
n. 5 Pre Spareggi - 15 aprile 2018

Under 16 Femminile
n. 6 Pre Spareggi - 29 aprile 2018

DELIBERA N. 343/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che la Federazione si propone di sviluppare progetti di interesse generali di supporto al movimento della pallacanestro italiana;

visto che la Commissione Europea ha indetto una procedura di avviso pubblico per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale in ambito sportivo;

visto altresì che, a seguito del suddetto avviso, la Società Pielle Matera (codice FIP 026710) ha presentato un Progetto, denominato "Easy Basket for Europe" che, attraverso la collaborazione tra tecnici federali di varie nazioni Europee, diffonda il modello italiano "Easy Basket" quale attività di educazione motoria volta a favorire l'inclusione, il superamento delle differenze, il riscatto sociale dei bambini dai 6 ai 12 anni e a dar luogo ad una metodologia di insegnamento condivisa tra le differenti Federazioni di Basket europee;

esaminata la proposta della Società Pielle Matera con la quale viene chiesto alla FIP di diventare partner del Progetto "New Easy Basket for Europe";

considerato che, nel caso in cui la proposta del Progetto della Società Pielle Matera fosse accettata e finanziata dalla Commissione Europea, tutti gli oneri del Progetto proposto, compresi le eventuali diarie giornaliere e le spese dei tecnici formatori e dei referenti amministrativi della FIP che parteciperanno al Progetto saranno sostenute attraverso il fondo del finanziamento europeo;

- considerato infine, che le modalità ed i termini del rimborso ai tecnici ed amministrativi della FIP saranno definiti e formalizzati solo dopo l'eventuale approvazione e finanziamento del progetto da parte della Commissione Europea che indicherà sia l'ammontare del finanziamento che le modalità di spesa;
- vista inoltre, la richiesta avanzata dalla Società Pelle Matera alla FIP di farsi promotrice presso alcune Federazioni di pallacanestro europee della presentazione del progetto affinché decidano di parteciparvi, in qualità di partner;
- valutata positivamente la proposta di partecipazione al Progetto "New Easy Basket for Europe", perché coerente con i fini istituzionali di FIP;

DELIBERA

- di ratificare l'accordo proposto alla FIP dalla Società Pelle Matera (codice FIP 026710) di partecipazione, in qualità di Partner, al Progetto che presenterà alla Commissione Europea, denominato "New Easy Basket for Europe";
- di indicare nei Tecnici federali Maurizio Cremonini, Fabio Bagni, Mario Greco, Roberta Regis e Giovanni Verde quali referenti tecnici della FIP nell'ambito del suddetto Progetto;
- di indicare il Vice Segretario Graziano Martinelli, e i funzionari federali Riccardo Maria Astazi e Marco Gianlorenzi quali referenti amministrativi della FIP nell'ambito del suddetto Progetto.

DELIBERA N. 344/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- viste le modifiche allo Statuto federale apportate dall'Assemblea Generale Straordinaria del 17 dicembre 2016, approvate con delibera n.352 della Giunta Nazionale del CONI del 21 settembre 2017;
- considerato che tali modifiche determinano un cambiamento all'interno del movimento del minibasket prevedendo l'obbligo di tesseramento dei bambini precedentemente "iscritti" che dovrà avvenire da parte di Società Affiliate e non più di Centri aderenti;
- ritenuto che tali modifiche determinano la necessità di rivisitare l'organizzazione e la gestione del Settore Minibasket;
- considerato che la nuova organizzazione del Settore Minibasket determina anche l'implementazione dei software a disposizione degli Uffici federali e della piattaforma FipOnline con cui le affiliate ed i tesserati dialogano con la Struttura federale per l'espletamento delle procedure amministrativo/burocratiche necessarie allo svolgimento dell'attività;
- visto il documento, che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, proposto dal Presidente del Settore Minibasket con cui viene disciplinata la nuova organizzazione e gestione del Settore minibasket in cui è inoltre prevista la procedura per il tesseramento dei bambini dai 5 agli 11 anni, la graduale "trasformazione" dei Centri minibasket in Società neoaffiliate o "l'annessione" di uno o più Centri minibasket a Società già affiliate;
- sentita la relazione del Presidente del Settore Minibasket con cui rende noto di aver condiviso quanto proposto con i Comitati Territoriali e le componenti tecniche e politiche del Settore Minibasket;
- acquisito il parere favorevole della Commissione Carte federali al documento proposto dal Presidente del Settore Minibasket;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il documento allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale.

DELIBERA N. 345/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n.352 della Giunta Nazionale del CONI del 21 settembre 2017 con la quale è stato approvato il testo dello Statuto federale come modificato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 17 dicembre 2016;

vista la delibera n.126 assunta dal Presidente federale il 30 giugno 2017 e ratificata con propria delibera n.7/2017 in occasione della riunione del 6 ottobre 2017, con la quale è stato approvato il testo del nuovo Regolamento Organico;

vista la propria delibera n.344/2018, assunta in data odierna, con la quale è stato approvato il documento, proposto dal Presidente del Settore Minibasket, con cui viene disciplinata la nuova organizzazione e gestione del Settore minibasket in cui è inoltre prevista la procedura per il tesseramento dei bambini dai 5 agli 11 anni, la graduale "*trasformazione*" dei Centri minibasket in Società neoaffiliate o "*l'annessione*" di uno o più Centri minibasket a Società già affiliate;

ritenuto opportuno modificare il Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola alle nuove norme approvate con le delibere di cui sopra;

vista la proposta del nuovo testo del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola avanzata dal Presidente del Settore Minibasket e Responsabile del Settore Giovanile maschile;

sentita la relazione del Presidente del Settore Minibasket con cui rende note le principali modifiche apportate al testo;

preso atto della necessità di approvare il nuovo testo del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola conferendo mandato alla Commissione Carte federali di verificare l'eventuale ulteriore modifica del testo entro e non oltre il prossimo 30 giugno;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto a partire dal 1° luglio 2018, il testo del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola, come di seguito riportato conferendo mandato alla Commissione Carte federali di verificare l'eventuale modifica del testo entro e non oltre il prossimo 30 giugno:

REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE – MINIBASKET – SCUOLA

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

Art. 1 FUNZIONI E SEDE

1. Il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è l'organismo preposto dal Consiglio federale al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative tendenti a diffondere, incrementare e migliorare l'attività giovanile, maschile e femminile, ed il minibasket, nonché potenziare e disciplinare i rapporti della Federazione con il mondo della scuola per l'intensificazione della pratica della pallacanestro negli istituti scolastici.
2. La gestione del Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è affidata a quattro Responsabili, uno con competenza esclusiva per il Settore Giovanile Maschile, uno con competenza esclusiva per il Settore Giovanile Femminile, uno con competenza esclusiva per il Settore Minibasket ed uno con competenza esclusiva per il Settore Scuola.
3. I Responsabili dei quattro Settori come da comma 2 che precede possono avvalersi della collaborazione di uno o più esperti in relazione a specifici argomenti.
4. I Responsabili dei Settori di cui ai commi che precedono rispondono del proprio operato e dell'operato dell'intero Settore di cui sono responsabili direttamente al Presidente federale e al Consiglio federale.
5. La sede del Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è presso la sede federale.

TITOLO II

SETTORE MINIBASKET E SCUOLA

CAPO I ORGANIZZAZIONE

Art. 2 COMPOSIZIONE SETTORE MINIBASKET

1. Il Settore Minibasket ed il Settore Scuola sono composti da Organi direttivi, Organi tecnici, Società affiliate e tesserati.
2. Sono Organi direttivi del Settore Minibasket e del Settore Scuola:
 - a) il Responsabile del Settore Minibasket;
 - b) il Responsabile del Settore Scuola;
 - c) il Responsabile Regionale Minibasket e Scuola;
 - d) la Commissione Regionale Minibasket e Scuola;
 - e) il Responsabile Provinciale Minibasket e Scuola.
3. Sono Organi tecnici del Settore:
 - a) il Tecnico federale;
 - b) lo Staff Tecnico Nazionale Minibasket e Scuola;
 - c) il Coordinatore Tecnico Territoriale (CTT);
 - d) il Docente Territoriale;
 - e) lo Staff Tecnico Territoriale.
4. Sono tesserati:
 - a) il Dirigente Responsabile Minibasket;
 - b) l'Istruttore Responsabile Minibasket;
 - c) l'Istruttore Minibasket;
 - d) i Benemeriti del Minibasket;
 - e) i bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni.
5. Sono Società affiliate
 - a) I sodalizi sportivi di cui all'art. 127 del Regolamento Organico FIP.

CAPO II ORGANI DIRETTIVI

Art. 3 IL RESPONSABILE DEL SETTORE MINIBASKET

1. Il Responsabile del Settore Minibasket, è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
2. Il Responsabile del Settore Minibasket resta in carica per il quadriennio olimpico.
3. Il Responsabile del Settore Minibasket rappresenta il Settore e sovrintende l'attività del Settore garantendone il regolare funzionamento.
4. Il Consiglio federale o il Presidente federale possono revocare la nomina del Responsabile del Settore Minibasket in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione.
5. Il Responsabile del Settore Minibasket ha inoltre il compito di:
 - a) rimettere le proprie determinazioni al Consiglio federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - b) relazionare ed informare il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del Settore;
 - c) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del Settore Minibasket;
 - d) programmare e promuovere, d'intesa con gli Organi tecnici, l'attività di ogni anno sportivo, controllando e verificando la corretta applicazione delle decisioni assunte;
 - e) promuovere iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione del Minibasket e della Pallacanestro;
 - f) proporre al Consiglio federale, d'intesa con il Responsabile del Settore Scuola, la nomina e/o la revoca del Tecnico federale;
 - g) proporre al Consiglio federale, d'intesa con il Responsabile del Settore Scuola e il Tecnico federale la nomina dei componenti dello Staff Nazionale;
 - h) proporre al Consiglio federale, d'intesa con il Responsabile del Settore Scuola e il Tecnico federale, la nomina e/o la revoca dell'incarico di Coordinatore Tecnico Territoriale;
 - i) proporre al Consiglio federale, d'intesa con il Responsabile del Settore Scuola e il Tecnico federale, la nomina e/o la revoca dell'incarico di Docente Territoriale;
 - j) proporre al Consiglio federale la nomina dei Benemeriti del Minibasket;
 - k) proporre al Consiglio federale la revoca della qualifica di Istruttore Minibasket e/o di ogni incarico assunto dal tesserato all'interno del Settore;

Art. 4 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SCUOLA

1. Il Responsabile del Settore Scuola, è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
2. Il Responsabile del Settore Scuola resta in carica per il quadriennio olimpico.
3. Il Responsabile del Settore Scuola rappresenta il Settore e sovrintende l'attività del Settore garantendone il regolare funzionamento.
4. Il Consiglio federale o il Presidente federale può revocare la nomina del Responsabile del Settore Scuola in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione.
5. Il Responsabile del Settore Scuola ha inoltre il compito di:
 - a) rimettere le proprie determinazioni al Consiglio federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - b) relazionare ed informare il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del Settore;
 - c) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del Settore Scuola;
 - d) programmare e promuovere, d'intesa con gli Organi tecnici, l'attività di ogni anno sportivo, controllando e verificando la corretta applicazione delle decisioni assunte;
 - e) programmare, promuovere e supportare ogni forma di collaborazione con il MIUR e le Istituzioni Scolastiche Nazionali di ogni ordine e grado;
 - f) promuovere iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione del Minibasket e della Pallacanestro negli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado;
 - g) proporre al Consiglio federale, d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket, la nomina e/o la revoca del Tecnico federale;
 - h) proporre al Consiglio federale, d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket e il Tecnico federale la nomina dei componenti dello Staff Nazionale;
 - i) proporre al Consiglio federale, d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket e il Tecnico federale la nomina e/o la revoca motivata dell'incarico di Coordinatore Tecnico Territoriale;
 - j) proporre al Consiglio federale, d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket e il Tecnico federale, la nomina e/o la revoca dell'incarico di Docente Territoriale.

ART. 5 IL RESPONSABILE REGIONALE MINIBASKET E SCUOLA

1. Il Responsabile Regionale Minibasket e Scuola viene nominato dal Consiglio federale su proposta del Consiglio Direttivo Regionale.
2. Il Responsabile Regionale Minibasket e Scuola rappresenta il Settore Minibasket ed il Settore Scuola nel territorio di competenza.
3. Il Responsabile Regionale Minibasket e Scuola propone i componenti della Commissione Regionale al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale di competenza.
4. Il Responsabile Regionale Minibasket e Scuola resta in carica per il quadriennio olimpico.
5. Il Responsabile Regionale Minibasket e Scuola ha il compito di:
 - a) coordinare, promuovere e organizzare le attività di formazione e le attività del Settore Minibasket e Scuola nella propria Regione;
 - b) coordinare la Commissione Regionale Minibasket e Scuola.

ART. 6 COMMISSIONE REGIONALE MINIBASKET E SCUOLA

1. La Commissione Regionale Minibasket e Scuola è composta dal Responsabile Regionale Minibasket e Scuola e da due componenti.
2. I componenti della Commissione Regionale Minibasket e Scuola vengono nominati dal Consiglio federale su proposta formulata ai sensi del precedente articolo 5 comma 4.
3. La Commissione Regionale Minibasket e Scuola resta in carica per il quadriennio olimpico.
4. La Commissione Regionale Minibasket e Scuola ha il compito di:
 - a) promuovere e organizzare feste, tornei e manifestazioni Minibasket nel territorio di competenza;
 - b) promuovere, coordinare ed organizzare, in collaborazione con i Coordinatori Tecnici Territoriali ed i Docenti Territoriali, i clinic Minibasket Regionali, monitorando l'attività di formazione ed aggiornamento degli Istruttori Minibasket sul territorio;
 - c) programmare ed organizzare, in collaborazione con il Coordinatore Tecnico Territoriale ed i Docenti Territoriali, i corsi per Istruttore di Minibasket regionali;
 - d) attuare, in accordo con il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale di competenza, tutte le iniziative proposte dal Settore Scuola e/o dal Settore Minibasket;
 - e) inviare, entro il 30 giugno di ogni stagione sportiva al Settore Minibasket e al Settore Scuola, una relazione sull'attività svolta durante l'anno sportivo.

ART. 7 IL RESPONSABILE O DELEGATO PROVINCIALE MINIBASKET E SCUOLA

1. Il Responsabile o Delegato Provinciale Minibasket e Scuola viene nominato dal Consiglio federale su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, d'intesa con il Consiglio Direttivo Provinciale oppure ove non costituito dal Delegato Provinciale.
2. Il Responsabile Provinciale Minibasket e Scuola resta in carica per il quadriennio olimpico.
3. Il Responsabile Provinciale Minibasket e Scuola rappresenta il Settore nel territorio di competenza.
4. Il Responsabile Provinciale Minibasket e Scuola ha il compito di:
 - a) promuovere, organizzare e coordinare nel territorio di competenza e nelle scuole, feste, tornei e manifestazioni Minibasket;
 - b) promuovere, organizzare e coordinare, in collaborazione con i Coordinatori Tecnici Territoriali ed i Docenti Territoriali, i corsi per Istruttore Minibasket regionale e i corsi di aggiornamento Provinciali, monitorando l'attività di formazione ed aggiornamento degli Istruttori Minibasket sul territorio;
 - c) attuare, in accordo con il Consiglio Direttivo Provinciale (o Delegato Provinciale), tutte le iniziative del Settore Minibasket e del Settore Scuola;
 - d) inviare, entro il 30 giugno di ogni stagione sportiva al Settore Minibasket ed al Settore Scuola una relazione sull'attività svolta durante l'anno sportivo.

CAPO III ORGANI TECNICI

ART. 8 IL TECNICO FEDERALE

1. Il Tecnico federale è un Istruttore nazionale nominato dal Consiglio federale su proposta congiunta del Responsabile del Settore Minibasket e del Responsabile del Settore Scuola.
2. Il Tecnico federale deve avere riconosciute e consolidate competenze tecnico scientifiche in materia di teorie e metodologie dell'insegnamento e dell'allenamento riferite specificatamente al Minibasket e alla Pallacanestro.
3. Il Tecnico federale è competente a:
 - a) programmare le azioni di formazione e aggiornamento del Settore, predisponendo i programmi e le attività da realizzare;
 - b) coordinare l'attività dello Staff Tecnico Nazionale;

- c) proporre al Consiglio federale la nomina dei componenti dello Staff Tecnico Nazionale, d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket e del Settore Scuola;
- d) proporre al Consiglio federale la nomina dei Coordinatori Tecnici Territoriali, d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket e del Settore Scuola;
- e) coordinare, con l'ausilio dello Staff Tecnico Nazionale, l'attività degli Staff Tecnici Territoriali;
- f) relazionare annualmente il Responsabile Minibasket e il Responsabile Scuola sui programmi svolti e sugli obiettivi conseguiti.

ART. 9 LO STAFF TECNICO NAZIONALE MINIBASKET E SCUOLA

- 1. Lo Staff Tecnico Nazionale è composto dal Tecnico federale e da un massimo di 10 componenti di riconosciute e consolidate competenze tecnico scientifiche in materia di teorie e metodologie dell'insegnamento e dell'allenamento riferite specificatamente al Minibasket e alla Pallacanestro.
- 2. I Componenti dello Staff Nazionale sono proposti dal Tecnico federale al Responsabile Minibasket e al Responsabile Scuola per la successiva nomina da parte del Consiglio federale.
- 3. La durata dell'incarico è annuale.

ART. 10 IL COORDINATORE TECNICO TERRITORIALE MINIBASKET E SCUOLA (CTT)

- 1. Il Coordinatore Tecnico Territoriale (CTT) è un Istruttore Minibasket Nazionale, componente dello Staff Tecnico Territoriale nominato dal Consiglio federale su proposta del Responsabile del Settore Minibasket e del Responsabile del Settore Scuola d'intesa con il Tecnico federale.
- 2. Il Coordinatore Tecnico Territoriale ha il compito di:
 - a) promuovere e verificare la corretta applicazione del modello tecnico-didattico definito dal Tecnico federale e dallo Staff Tecnico Nazionale del Settore;
 - b) coordinare l'attività dello Staff Tecnico territoriale.
- 3. La durata dell'incarico è annuale.

ART. 11 IL DOCENTE TERRITORIALE

- 1. Il Docente Territoriale è l'Istruttore Minibasket Nazionale che abbia frequentato e superato il Corso per Docente Territoriale organizzato dal Settore Minibasket. Partecipa al Corso per Docente Territoriale, l'Istruttore individuato dal Tecnico Federale.
- 2. Il Docente Territoriale è uno specialista con approfondite competenze sulle teorie e metodologie di comunicazione, sulle teorie e metodologie di insegnamento, sulle teorie e metodologie di allenamento riferite al Minibasket e alla Pallacanestro.
- 3. Non può conseguire la qualifica di Docente Territoriale colui il quale rientra nelle condizioni di incompatibilità stabilite dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali.
- 4. L'incarico di Docente Territoriale ha validità annuale e può essere rinnovato o revocato dal Consiglio federale in qualsiasi momento.

ART. 12 LO STAFF TECNICO TERRITORIALE

- 1. Lo Staff Tecnico Territoriale è composto dal Coordinatore Tecnico Territoriale, dal Responsabile Regionale Minibasket e Scuola, dagli Istruttori Nazionali Minibasket formati e nominati Docenti territoriali.

CAPO IV

I TESSERATI

ART. 13 IL DIRIGENTE MINIBASKET

- 1. Ogni Affiliata che svolge attività di Minibasket deve tesserare un Dirigente Minibasket.
- 2. Il Dirigente Minibasket è il referente dell'attività di Minibasket della Società.
- 3. Il Dirigente Minibasket cura l'organizzazione, la pianificazione e la programmazione dell'attività di Minibasket della società, in osservanza ai Regolamenti federali ed agli indirizzi del Settore Minibasket.
- 4. Il Dirigente Minibasket è tenuto a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento stabiliti dal Consiglio federale.
- 5. Un Dirigente potrà ricoprire l'incarico di Dirigente Minibasket per una sola Società nel medesimo anno sportivo.

ART. 14 L'ISTRUTTORE MINIBASKET RESPONSABILE

1. Ogni Affiliata che svolge attività di Minibasket deve tesserare gare un Istruttore Minibasket Responsabile dell'attività Minibasket.
2. L'Istruttore Minibasket Responsabile è il referente tecnico dell'attività di Minibasket della Società.
3. L'Istruttore Minibasket Responsabile cura ed esegue la programmazione tecnica dell'attività di Minibasket della Società in osservanza ai Regolamenti federali ed agli indirizzi del Settore Minibasket.
4. L'Istruttore Minibasket Responsabile è tenuto a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento stabiliti dal Settore.

ART. 15 L'ISTRUTTORE MINIBASKET

1. L'Istruttore Minibasket è colui che partecipa a specifici corsi di formazione, organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro, dedicati all'insegnamento della formazione tecnica e motoria dei bambini dai 5 agli 11 anni.
2. Gli Istruttori Minibasket si distinguono in Istruttori Minibasket Regionali e Istruttori Minibasket Nazionali.
3. L'Istruttore Minibasket Regionale è colui che consegue la qualifica a seguito della partecipazione e del superamento dell'esame previsto dai Corsi Istruttori Minibasket Regionali organizzati dai Comitati Territoriali FIP.
4. Ai Corsi di Istruttore Minibasket Regionali possono accedere coloro i quali abbiano compiuto il 18° anno di età.
5. L'istruttore Minibasket Nazionale è colui che consegue la qualifica a seguito della partecipazione e del superamento dell'esame previsto dai Corsi Nazionali organizzati dal Settore Minibasket.
6. Ai Corsi Nazionali possono accedere coloro i quali siano in possesso della qualifica di Istruttore Minibasket Regionale e abbiano i requisiti indicati annualmente dalle disposizioni del Settore.
7. L'Istruttore Minibasket ha il compito di curare la formazione tecnica e motoria dei bambini dai 5 agli 11 anni tesserati dalle Affiliate FIP che svolgono attività Minibasket.
8. L'Istruttore Minibasket è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dal Settore Minibasket secondo le indicazioni previste dalle Disposizioni emanate annualmente dal Settore.
9. L'Istruttore Minibasket Regionale e/o Nazionale che abbia compiuto il 70° anno di età è esentato dal pagamento della quota di tesseramento annuale e dall'obbligo di aggiornamento formativo.
10. Non può conseguire la qualifica di Istruttore Minibasket Regionale e/o Nazionale colui il quale rientra nelle condizioni di incompatibilità stabilite dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali.
11. La qualifica di Istruttore Minibasket Regionale e/o Nazionale decade qualora, per cinque anni consecutivi, non sia stato rinnovato il tesseramento nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni emanate annualmente dal Settore.

Art. 16 TESSERAMENTO ISTRUTTORE MINIBASKET

1. La tessera di Istruttore Minibasket ha validità per la durata dell'anno sportivo nel corso del quale è stata rilasciata e potrà essere rinnovata secondo le disposizioni annualmente emanate dal Settore.

Art. 17 TESSERAMENTO GARE ISTRUTTORE MINIBASKET RESPONSABILE

1. Il tesseramento gare in qualità di Istruttore Minibasket Responsabile è condizione indispensabile e sufficiente per esercitare attività sportiva a favore di una Società affiliata.
2. Il tesseramento gare può essere sottoscritto solo se in regola con la qualifica di Istruttore Minibasket e con gli obblighi di aggiornamento obbligatorio.
3. Un Istruttore può ricoprire l'incarico di istruttore Minibasket Responsabile per un massimo di 3 (tre) Società diverse nel medesimo anno sportivo.
4. Il tesseramento gare in favore di una Società è comprovato dall'iscrizione nello statino Gare.

Art. 18 TESSERAMENTO GARE ISTRUTTORE MINIBASKET

1. Il tesseramento gare in qualità di Istruttore Minibasket è condizione indispensabile e sufficiente per esercitare attività sportiva a favore di una Società affiliata.
2. Il tesseramento gare può essere sottoscritto solo se in regola con la qualifica di Istruttore Minibasket e con gli obblighi di aggiornamento obbligatorio.
3. Un Istruttore può ricoprire l'incarico di istruttore Minibasket per più Affiliate nel medesimo anno sportivo.
4. Il tesseramento gare in favore di una Società è comprovato dall'iscrizione nello statino Gare.

ART. 19 IL BENEMERITO DEL MINIBASKET

1. Il Settore Minibasket può, con apposita deliberazione del suo Responsabile, conferire il titolo di "Benemerito del Minibasket" a personalità che si siano distinte per la qualità dell'attività svolta a favore della diffusione e del miglioramento del Minibasket in Italia.

2. Al titolo di "Benemerito del Minibasket" consegue l'esenzione dal pagamento della quota annuale di tesseramento e dell'aggiornamento formativo.

ART. 20 MINIATLETA

1. Qualunque bambino intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una Società affiliata alla FIP.
2. E' considerato tesserato Minibasket (di seguito definito miniatleta) colui che abbia un'età compresa tra i 5 e gli 11 anni.
3. Non possono essere tesserati miniatleti con età inferiore ai 5 anni.
4. Le annate e le categorie di tesseramento sono stabilite dalle disposizioni annuali emanate dal Settore Minibasket.
5. Il tesseramento è annuale e decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno.
6. Il modulo di tesseramento deve essere compilato in ogni sua parte, deve essere controfirmato dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale secondo le leggi dello Stato italiano.
7. L'atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali, non può svolgere attività federale.
8. Il tesseramento e la partecipazione alle gare, la responsabilità del possesso dei necessari requisiti, sono unicamente in capo alla Società.

Art. 21 IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA

1. Tutti i tesserati sono tenuti ad avere la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge dello Stato e del Regolamento Sanitario FIP.
2. La certificazione sanitaria deve permanere per tutto l'anno sportivo, ed in assenza od interruzione della stessa, al tesserato non deve essere consentito di svolgere attività di allenamento o di gara. Il venir meno della certificazione costituisce causa di automatica sospensione dell'efficacia del tesseramento.
3. Le certificazioni in originale dei tesserati sono tenute agli atti della Società per cinque anni.
4. Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il Presidente o, comunque, il legale rappresentante della Società è tenuto ad attestare, mediante la dichiarazione riportata sui moduli di richiesta di tesseramento, l'esistenza agli atti della Società della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della FIP, relativa a ciascun atleta tesserato ed, altresì, l'impegno incondizionato a trasmettere tempestivamente detta documentazione alla FIP, in originale o fotocopia autenticata, ove richiesta dalla Federazione.
5. E' facoltà della FIP richiedere alle Società affiliate la documentazione relativa alla certificazione sanitaria.
6. Con il tesseramento, chi esercita la potestà genitoriale dell'atleta autorizza automaticamente la Società a esibire la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva qualora la Federazione la richieda.
7. La Società ha l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo della casella di posta elettronica federale, la Segreteria Generale ed il Settore medico federale di eventuali modifiche in merito alla certificazione sanitaria di un loro atleta, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva sospensione o revoca del tesseramento.
8. Il Presidente delle Società è responsabile dell'utilizzo degli atleti dal momento della dichiarazione di idoneità, nonché dell'utilizzo degli atleti privi della valida certificazione sanitaria.
9. Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario della FIP, costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

Art. 22 CATEGORIE DEI MINIATLETI

1. I Miniatleti sono tesserati secondo le seguenti categorie:
 - a) Miniatleti Minibasket, ossia coloro che possono partecipare esclusivamente ad attività Minibasket;
 - b) Miniatleti Minibasket/Under ossia coloro che possono partecipare ad attività Minibasket ed a Campionati Under.

Art. 23 TERMINI E MODALITÀ DEL TESSERAMENTO MINIATLETA

1. Il tesseramento avviene unicamente mediante il sistema FIPonline salvo diversa disposizione prevista dal presente Regolamento.
2. Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere conclusa entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Con il perfezionamento della procedura di tesseramento mediante il sistema FIPonline, la Società interessata certifica la presenza agli atti dello specifico modulo di tesseramento redatto e completato in ogni sua parte e firmato da tutti gli interessati.

4. La conservazione agli atti del modello di tesseramento da parte della Società che tesserava l'atleta è a tempo indeterminato.
5. Di quanto in esso contenuto, si rende formalmente garante il Presidente della Società interessata. Il modello di tesseramento dovrà essere esibito a semplice richiesta, anche non motivata, di:
 - a) Organi di Giustizia di qualsiasi grado, inclusa la Procura federale;
 - b) Presidente federale o suo Delegato;
 - c) Segretario Generale o suo Delegato;
 - d) Presidente del Comitato Regionale competente per territorio.Copia del modello di tesseramento potrà essere richiesto anche da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale del miniatleta. La mancata presentazione del documento o la sua incompletezza, sarà sanzionata ai sensi degli artt.53 e 61 del Regolamento di Giustizia.
6. Al perfezionamento del tesseramento saranno addebitati sull'estratto conto della Società, che tesserava l'atleta a qualsiasi titolo, tutti i contributi previsti dalle normative federali.
7. Il tesseramento effettuato mediante FIPonline, o in qualsiasi altra forma autorizzata, può essere annullato su richiesta congiunta della Società e di chi esercita la responsabilità genitoriale del miniatleta.
8. Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di Campionato. L'atleta deve essere tesserato obbligatoriamente secondo le norme del presente Regolamento e delle norme federali vigenti.
9. Laddove non è prevista la modalità di tesseramento online, la competenza al tesseramento è dell'Ufficio Tesseramento Nazionale.

Art. 24 PRIMO TESSERAMENTO

1. Effettua un Primo Tesseramento chiunque sottoscriva per la prima volta un tesseramento in qualità di miniatleta a favore di una Società affiliata alla FIP.
2. Il Primo Tesseramento di un miniatleta che può partecipare esclusivamente all'attività minibasket avviene unicamente mediante il sistema FIPonline.
3. Il Primo Tesseramento di un miniatleta che può partecipare all'attività minibasket e anche ai Campionati Under avviene secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 25 PRIMO TESSERAMENTO DI UN MINIATLETA DI CATEGORIA MINIBASKET/UNDER NATO IN ITALIA E DI CITTADINANZA ITALIANA

1. La Società che svolge attività minibasket può richiedere il primo tesseramento di un miniatleta nato in Italia e di cittadinanza italiana che può partecipare ai Campionati Under della FIP mediante il sistema FIPONLINE.
2. L'eventuale documentazione prodotta e/o richiesta potrà essere inserita nel portare FIPONLINE.

Art.26 PRIMO TESSERAMENTO DI UN MINIATLETA DI CATEGORIA MINIBASKET/UNDER DI CITTADINANZA ITALIANA E NAZIONALITÀ ESTERA

1. La Società che svolge attività minibasket può richiedere il primo tesseramento di un miniatleta di cittadinanza italiana nato all'estero, che può partecipare ai Campionati Under, alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale, mediante il sistema FIPONLINE e presentando i seguenti documenti:
 - a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) fotocopia leggibile del passaporto o della carta di identità in corso di validità;
 - c) dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dai genitori di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA redatta nell'apposito modulo federale;
 - d) ogni eventuale altro documento richiesto da FIP.
2. L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi, sentita la Federazione interessata, e/o ottenuta la relativa autorizzazione da FIBA procede al tesseramento.
3. Il miniatleta potrà partecipare all'attività minibasket al momento della richiesta di tesseramento.
4. Il miniatleta potrà partecipare ai Campionati Under solo a seguito del perfezionamento della procedura di tesseramento.

Art. 27 PRIMO TESSERAMENTO DI UN MINIATLETA DI CATEGORIA MINIBASKET/UNDER DI CITTADINANZA E NAZIONALITÀ STRANIERA

1. La Società che svolge attività minibasket può richiedere il primo tesseramento di un miniatleta di cittadinanza straniera che può partecipare ai Campionati Under alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale mediante il sistema FIPONLINE e presentando i seguenti documenti:
 - a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) fotocopia leggibile del passaporto o della carta di identità in corso di validità;
 - c) certificato di residenza storico o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione.

Se non si è in possesso di un certificato di residenza storico è necessario presentare i seguenti documenti:

- I. dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dall'atleta e per i minori controfirmata dai genitori di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA redatta nell'apposito modulo federale;
 - II. autocertificazione redatta nell'apposito modulo federale attestante la posizione sul territorio italiano dell'atleta, sottoscritta da entrambi i genitori;
 - III. copia del permesso di soggiorno non scaduto. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuta valida l'autocertificazione. Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici;
 - IV. in assenza del permesso di soggiorno è possibile presentare provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale, allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non è ritenuta valida l'autocertificazione;
 - V. ogni eventuale altro documento richiesto da FIP.
2. L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi, sentita la Federazione interessata, e/o ottenuta la relativa autorizzazione da FIBA procede al tesseramento.
 3. Il miniatleta potrà partecipare all'attività minibasket al momento della richiesta di tesseramento.
 4. Il miniatleta potrà partecipare ai Campionati Under solo a seguito del perfezionamento della procedura di tesseramento.

Art. 28 NUOVO TESSERAMENTO

1. Effettua un Nuovo Tesseramento chiunque, già tesserato FIP, sottoscriva un tesseramento in qualità di Miniatleta a favore di una Società affiliata alla FIP secondo i tempi e le modalità previste dal presente Regolamento e dai Regolamenti e deliberazioni adottate dal Consiglio federale.

Art. 29 TESSERAMENTO CONSEGUENTE A TRASFERIMENTO

1. Ogni atleta, in costanza di tesseramento, può trasferirsi ad altra Società con richiesta congiunta della Società e di chi esercita la responsabilità genitoriale del Miniatleta.

CAPO V

Art.30 LA SOCIETÀ ABILITATA AL MINIBASKET

1. Con il termine generico di Affiliata si intende la Società sportiva e l'Associazione che, organizzata nelle forme previste dal Regolamento Organico, intende praticare lo sport della pallacanestro nell'ambito federale.
2. La Società che intende svolgere attività minibasket deve necessariamente attivare l'abilitazione all'attività minibasket presente nella propria utenza di FIPonline.
3. La Società che ha attivato l'abilitazione di cui al comma precedente dovrà obbligatoriamente tesserare un Dirigente Responsabile dell'attività Minibasket ed un Istruttore responsabile dell'attività Minibasket.
4. Per quanto attiene la disciplina dell'affiliazione di una Società, si rinvia agli articoli 127 e seguenti del Regolamento Organico.

Art. 31 LA SOCIETÀ MINISATELLITE

1. Una Società, da definirsi quale "*Società principale*", potrà formalizzare un collegamento tecnico con una Società abilitata all'attività Minibasket da definirsi quale "*Società satellite*". La Società Mini Satellite, può essere collegata a due Società. Per contro, una Società Principale potrà avere fino a un massimo di 3 Mini Satelliti.
2. Il rapporto di Mini Satellite può essere istituito nel corso di tutto l'anno sportivo secondo le modalità previste annualmente dal Consiglio federale e tramite il sistema FIPonline.
3. Il collegamento di Mini Satellite avrà durata per il solo anno sportivo in cui è formalizzato l'accordo e terminerà automaticamente il 30 giugno di ogni. Non è previsto rinnovo tacito od espresso.
4. La costituzione del rapporto di Mini Satellite determina esclusivamente un collegamento di natura tecnica, ossia la possibilità da parte della Società principale di poter impiegare in Campionati Under Miniatleti della Società satellite, nei limiti e con le modalità previste dai Regolamenti federali.

Art. 32 DOPPIO TESSERAMENTO

1. Salvo il principio dell'unicità del tesseramento, un tesserato può ricoprire il ruolo di Presidente, Dirigente Settore Minibasket e Istruttore Minibasket Responsabile in favore della medesima Società se partecipante ai soli Campionati regionali.
2. Un tesserato di una Società partecipante ai Campionati nazionali può ricoprire un solo ruolo tra Presidente, Dirigente Settore Minibasket e Istruttore Responsabile.
3. E' consentito il tesseramento nella duplice qualità di Istruttore Minibasket e di tesserato CIA. In tal caso il tesserato CIA non potrà svolgere le sue funzioni in partite dello stesso Campionato o girone cui partecipa la sua Società.

TITOLO III

SETTORE GIOVANILE

CAPO I ORGANIZZAZIONE

ART. 33 COMPOSIZIONE

1. Il Settore Giovanile maschile ed il Settore Giovanile femminile sono composti da:
 - a) Un Responsabile del Settore Giovanile maschile;
 - b) Un Responsabile del Settore Giovanile femminile;
 - c) la Commissione tecnica maschile;
 - d) la Commissione tecnica femminile.

Art. 34 IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE MASCHILE

1. Il Responsabile del Settore Giovanile maschile è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
2. Il Responsabile del Settore Giovanile maschile rappresenta il Settore di competenza e sovrintende l'attività del Settore garantendone il regolare funzionamento.
3. Il Consiglio federale o il Presidente federale possono revocare la delega del Responsabile del Settore Giovanile maschile in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione.
4. Il Responsabile del Settore Giovanile maschile ha inoltre il compito di:
 - a) rimettere le proprie determinazioni al Consiglio federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - b) relazionare ed informare il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del Settore di competenza;
 - c) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del Settore Giovanile maschile;
 - d) programmare e promuovere, d'intesa con gli Organi tecnici, l'attività di ogni anno sportivo, controllando e verificando la corretta applicazione delle decisioni assunte;
 - e) promuovere iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione della Pallacanestro;
 - f) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del Settore Giovanile maschile.

Art. 35 IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

1. Il Responsabile del Settore Giovanile femminile è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
2. Il Responsabile del Settore Giovanile femminile rappresenta il Settore di competenza e sovrintende l'attività del Settore garantendone il regolare funzionamento.
3. Il Consiglio federale o il Presidente federale possono revocare la delega del Responsabile del Settore Giovanile femminile in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione.
4. Il Responsabile del Settore Giovanile femminile ha inoltre il compito di:
 - a) rimettere le proprie determinazioni al Consiglio federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - b) relazionare ed informare il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del Settore di competenza;
 - c) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del Settore Giovanile femminile;

- d) programmare e promuovere, d'intesa con gli Organi tecnici, l'attività di ogni anno sportivo, controllando e verificando la corretta applicazione delle decisioni assunte;
- e) promuovere iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione della Pallacanestro;
- f) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del Settore Giovanile femminile.

ART. 36 LA COMMISSIONE TECNICA MASCHILE

1. La Commissione tecnica maschile è composta da un massimo di 5 componenti di riconosciute e consolidate competenze tecnico scientifiche in materia di teorie e metodologie dell'insegnamento e dell'allenamento riferite specificatamente alla Pallacanestro.
2. I Componenti della Commissione Tecnica maschile sono proposti dal Responsabile del Settore Giovanile maschile per la successiva nomina da parte del Consiglio federale.
3. La durata dell'incarico di componente della Commissione Tecnica Giovanile maschile è annuale.
4. La Commissione tecnica maschile è convocata dal Responsabile del Settore Giovanile maschile e si riunisce almeno una volta l'anno.
5. La Commissione tecnica maschile è competente a:
 - a) proporre tutte le attività dei campionati giovanili maschili;
 - b) proporre le regole tecniche e di ammissione alle fasi interregionali e alle finali nazionali;
 - c) proporre progetti di reclutamento di atleti di interesse nazionale.
6. La Commissione tecnica maschile ha funzione consultiva.

ART. 37 LA COMMISSIONE TECNICA FEMMINILE

1. La Commissione tecnica femminile è composta da un massimo di 5 componenti di riconosciute e consolidate competenze tecnico scientifiche in materia di teorie e metodologie dell'insegnamento e dell'allenamento riferite specificatamente alla Pallacanestro.
2. I Componenti della Commissione Tecnica femminile sono proposti dal Responsabile del Settore Giovanile femminile per la successiva nomina da parte del Consiglio federale.
3. La durata dell'incarico di componente della Commissione Tecnica Giovanile femminile è annuale.
4. La Commissione Tecnica femminile è convocata dal Responsabile del Settore Giovanile femminile e si riunisce almeno una volta l'anno.
5. La Commissione Tecnica femminile è competente a:
 - a) proporre tutte le attività dei campionati giovanili femminili;
 - b) proporre le regole tecniche e di ammissione alle fasi interregionali e alle finali nazionali;
 - c) proporre progetti di reclutamento di atlete di interesse nazionale.
6. La Commissione tecnica femminile ha funzione consultiva.

ART. 38 RINVIO ALLE NORME FEDERALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto federale ed ai Regolamenti federali in vigore.

DELIBERA N. 346/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto il documento, allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico Giovanile con il quale si propone la rivisitazione dell'ordinamento dei Campionati giovanili maschili e femminili;

sentita la relazione del Presidente del Settore Giovanile maschile con la quale si evidenzia che il programma intende garantire una maggiore autonomia di gestione dei Comitati Territoriali per i Campionati giovanili che non hanno fasi a livello nazionale ed una più ampia visibilità e regolamentazione dei Campionati giovanili definiti "d'Eccellenza" che saranno gestiti dalla sede centrale;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

ritenuto altresì opportuno conferire mandato alla Segreteria del Settore Giovanile per inserire le innovazioni proposte all'interno delle Disposizioni Organizzative Annuali – Settore Giovanili a.s. 2018/2019;

DELIBERA

di approvare il testo riguardante la rivisitazione dell'ordinamento dei Campionati giovanili allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

di conferire mandato alla Segreteria del Settore Giovanile per inserire le norme nelle Disposizioni Organizzative Annuali – Settore Giovanile a.s. 2018/2019.

SETTORE MASCHILE

CAMPIONATI ECCELLENZA NAZIONALI:

1. UNDER 20: abrogazione della categoria U20 eccellenza. Il Campionato sarà svolto esclusivamente a carattere regionale. Gli atleti di interesse, una volta maggiorenni, partecipano all'attività della prima squadra. Tutti coloro che invece non fanno parte del roster della squadra senior, potranno continuare a svolgere attività in categorie senior di livello inferiore ovvero partecipare, appunto, al Campionato U20 a carattere regionale. Il Campionato U20 regionale rimane strumento utile e strategico per il completamento della formazione italiana.
2. UNDER 18: è prevista la possibilità di schierare massimo 3 fuori quota di 1 anno più grandi. Ogni squadra partecipante dovrà disputare minimo 24 gare. Verrà gestito a carattere nazionale dalla prima fase. Prima fase a gironi a carattere interregionale. Sarà necessario valutare se porre un massimo di squadre partecipanti (24/32/48). Potrebbero essere previsti una serie di "servizi" accessori che eleverebbero la qualità del Campionato come, il servizio statistiche on line, la pubblicazione dei risultati in tempo reale e, se presente la ripresa della partita, disponibilità di un software di match analysis. Seconda fase a concentramenti (più sedi). Terza fase con Final four all'interno di un Evento che ne esalti l'importanza. Partecipazione al Campionato Under 18 Eccellenza solo per 2 atleti di cittadinanza straniera con formazione italiana o con possibilità di completare il percorso formativo.
3. UNDER 16: nessuna possibilità di schierare fuori quota. Ogni squadra partecipante dovrà disputare minimo 24 gare. Prima fase a livello regionale (carattere geografico). Successiva seconda fase con gironi interregionali. Terza fase a Concentramenti e quarta fase finale nazionale (formula a girone di qualificazione e successiva eliminazione diretta). Potranno partecipare massimo 2 atleti di cittadinanza straniera (sia di formazione italiana che non di formazione italiana).
4. UNDER 15: nessuna possibilità di schierare fuori quota. Ogni squadra partecipante dovrà disputare minimo 24 gare. Prima fase a livello regionale (carattere geografico). Successiva seconda fase a Concentramenti e terza fase finale nazionale (formula a girone di qualificazione e successiva eliminazione diretta). Potranno partecipare massimo 2 atleti di cittadinanza straniera.
5. UNDER 14: nessuna possibilità di schierare fuori quota. Prima ed unica fase a livello regionale. Trofeo finale nazionale (formula da definire) che coinvolgerà la vincente del Campionato regionale (anche la finalista per la Regione che ospiterà l'evento).

6. I Campionati giovanili dovranno iniziare tutti al più tardi entro la fine del mese di ottobre e dovranno terminare inderogabilmente almeno 45 giorni prima della manifestazione internazionale cui sarà coinvolta la Rappresentativa Nazionale di categoria.
7. Il Settore Giovanile darà ampia visibilità a tutti i Campionati di Eccellenza sul proprio sito con risultati, classifiche e articoli.
8. Ciascun atleta potrà effettuare al massimo 3 partite a settimana (qualunque campionato cui può partecipare l'atleta secondo le normative vigenti). Il controllo verrà effettuato attraverso l'inserimento in lista elettronica. Si suggerisce di aumentare esponenzialmente le sanzioni amministrative a carico delle Società che effettuano modifiche manuali per l'inserimento degli atleti in lista. Non è soggetta a tale limitazione la partecipazione alle Finali Nazionali.

CAMPIONATI REGIONALI:

1. Il Settore Giovanile stabilirà nelle DOA giovanili le annate di partecipazione per ogni categoria.
2. Ciascun atleta potrà effettuare al massimo 3 partite a settimana (qualunque campionato cui può partecipare l'atleta secondo le normative vigenti). Il controllo verrà effettuato attraverso l'inserimento in lista elettronica. Si suggerisce di aumentare esponenzialmente le sanzioni amministrative a carico delle Società che effettuano modifiche manuali per l'inserimento degli atleti in lista.
3. Ciascun Comitato Regionale potrà concedere, con deliberazione del Consiglio Direttivo, eventuali autorizzazioni a partecipazioni "*ultra regolamento*" ma dovranno preventivamente fare richiesta, motivandola, al Settore Giovanile. Le autorizzazioni devono essere strettamente legate a casi di eccezionalità che siano tendenti a garantire la massima partecipazione di atleti ad attività federali nei limiti del principio di equità sportiva ed etica. Ogni Comitato Regionale dovrà inviare le relative deliberazioni assunte per poter dar modo al Settore di monitorare le attività territoriali e di garantire l'adeguamento del sistema informatico evitando il ricorso ad interventi manuali sulle liste gara che impediscano il monitoraggio dell'attività di ciascun tesserato.
4. Si esortano i Comitati Regionali, laddove ravvedano la necessità, l'opportunità o la volontà delle proprie Associate, di organizzare Campionati interregionali. Ciò sia per garantire la creazione di competizioni con un adeguato livello tecnico, sia per garantire la creazione di Campionati in mancanza di un numero minimo di Società iscritte per la singola Regione.
5. La FIP, nel rispetto dell'attività internazionale dettata dalla FIBA, provvederà di default all'organizzazione di Campionati ad annate pari (U20, U18, U16 e U14) U15 e U13. I Comitati Regionali potranno, nell'ambito della loro autonomia, organizzare Campionati che interessino annate differenti anche con fuori quota, ma dovranno preventivamente fare richiesta, motivandola, al Settore Giovanile.
6. I Comitati Regionali dovranno organizzare Campionati giovanili con formule che prevedano lo svolgimento per ciascuna squadra di almeno 18 partite.
7. Si raccomanda ad ogni Comitato Regionale di prevedere l'organizzazione di Finali per ogni Campionato giovanile di categoria regionale.

8. I Comitati Territoriali dovranno dare la massima evidenza dei Campionati giovanili attraverso i propri canali di comunicazione.
9. Nessuna limitazione alla partecipazione ai Campionati giovanili regionali per gli atleti di cittadinanza straniera.
10. Si propone, in via sperimentale per i Comitato che volessero di prevedere che le gare dei Campionati Under 13 e Under 14 possano giocarsi con 4 tempi da 12 minuti ciascuno, al fine di dare maggiore possibilità di impiego a tutti gli atleti iscritti a referto.

SETTORE FEMMINILE

N.B. L'attività femminile, a differenza di quella maschile, non è suddivisa in categoria di Eccellenza e Regionale.

1. UNDER 20: abrogazione della categoria U20. Le atlete maggiorenne già partecipano attivamente all'attività della prima squadra. Tutte possono continuare a svolgere attività in categorie senior del livello consono alle proprie qualità e caratteristiche tecniche/fisiche. La partecipazione al Campionato senior da parte delle atlete nate nei 2 anni precedenti lo svincolo viene riconosciuta per il completamento della formazione italiana.
2. UNDER 18: possibilità di schierare massimo 3 fuori quota di un anno più grandi. Ogni squadra partecipante dovrà disputare minimo 18 gare. Possibilità di creazione di un Campionato Nazionale di categoria che venga gestito a livello nazionale dalla prima fase. Numero massimo di Società partecipanti (18/24). Le Società partecipano su invito della FIP. Gli inviti vengono determinati da valutazioni di ordine tecnico (svolte dai Tecnici del Settore Squadre Nazionali Femminili) e da valutazioni di ordine politico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, promozione del basket sul territorio, organizzazione Societaria, programmazione tecnica presentata ecc... (svolte dalla componente politica del Settore Giovanile). Le scelte dovranno tendere alla creazione di un Campionato competitivo che raccolga i migliori prospetti nazionali. Prima fase a gironi a carattere interregionale. Potrebbero essere previsti una serie di "servizi" accessori che eleverebbero la qualità del Campionato come il servizio statistiche on line, i risultati in tempo reale e, se presente la ripresa della partita, disponibilità di un software per il match analysis. Seconda fase a play off. Da definire il numero delle squadre qualificate ai play off (serie al meglio delle 3 gare). Terza fase con Final four all'interno di un Evento che ne esalti l'importanza. Potranno partecipare massimo 2 atlete di cittadinanza straniera di formazione italiana o che possono terminare il percorso formativo.
3. UNDER 16: nessuna possibilità di schierare fuori quota. Ogni squadra partecipante dovrà disputare minimo 18 gare. Prima fase a livello regionale (carattere geografico). Successiva seconda fase con gironi interregionali. Terza fase a Concentramenti e quarta fase finale nazionale (formula a girone di qualificazione e successiva eliminazione diretta). Potranno partecipare massimo 2 atleti di cittadinanza straniera sia di formazione italiana che non di formazione italiana.
4. UNDER 14: nessuna possibilità di schierare fuori quota. Prima ed unica fase a livello regionale. Trofeo finale nazionale (formula da definire) che coinvolgerà la vincente del Campionato regionale (anche la finalista per la Regione che ospiterà l'evento).
5. UNDER 13: obbligo di partecipazione per tutte le Società partecipanti al Campionato professionistico.

6. I Campionati giovanili dovranno iniziare tutti al più tardi entro la fine del mese di ottobre e dovranno terminare inderogabilmente almeno 45 giorni prima della manifestazione internazionale cui sarà coinvolta la Rappresentativa Nazionale di categoria.
7. Ciascun atleta potrà effettuare al massimo 3 partite a settimana (qualunque campionato cui può partecipare l'atleta secondo le normative vigenti). Il controllo verrà effettuato attraverso l'inserimento in lista elettronica. Si suggerisce di aumentare esponenzialmente le sanzioni amministrative a carico delle Società che effettuano modifiche manuali per l'inserimento degli atleti in lista. Non è soggetta a tale limitazione la partecipazione alle Finali Nazionali.
8. Fino alla categoria Under 14 inserire gli obblighi di partecipazione a gara delle iscritte a referto che sono attualmente previsti per il settore minibasket. Prevedere l'obbligo di iscrivere a referto da un minimo di 8 ad un massimo di 12 atlete.
9. Inserire la norma per la quale il punteggio della partita viene interrotto nel momento in cui il divario tra una squadra e l'altra raggiunge i 40 punti. Il punteggio della partita in tal caso rimarrà fermo al momento del raggiungimento dei 40 punti di divario, ma si continuerà a giocare normalmente registrando a referto falli e sanzioni.

DELIBERA N. 347/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto il documento, allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, redatto dal Consigliere federale Marco Tajana e dalla Vice Presidente federale Mara Invernizzi con il quale si propone la rivisitazione delle formule delle finali nazionali dei Campionati giovanili maschili e femminili;

sentita la relazione del Consigliere federale Marco Tajana con la quale sono state esposte le motivazioni che hanno indotto alla proposta per la nuova formula delle fasi nazionali finali dei Campionati giovanili maschili e femminili;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

D E L I B E R A

di approvare la rivisitazione delle formule delle finali nazionali dei Campionati giovanili maschili e femminili come da testo allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, rimandando agli organi tecnici di riferimento la definizione dei contenuti della manifestazione

DELIBERA N. 348/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

viste le dimissioni dei Sigg. Mauro Buonomo e Gioacchino Setola da Componenti dell'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Campania;

vista la delibera n. 95/2018 di Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campania del 24 febbraio 2018 con la quale viene proposta la sostituzione dei Sigg. Mauro Buonomo e Gioacchino Setola e la necessità di aumentare l'organico di un ulteriore soggetto;

- individuati nelle persone dei Sigg. Luigi Trematerra, Giuseppe De Prisco e Sig.ra Carla Capuozzo;
- acquisita da parte del Comitato Regionale Campania la disponibilità dei Sigg. Luigi Trematerra, Giuseppe De Prisco e Sig.ra Carla Capuozzo a ricoprire tale incarico;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Campania meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare per il biennio sportivo 2017/2019, i Sigg. Luigi Trematerra, Giuseppe De Prisco e Sig.ra Carla Capuozzo Componenti dell'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Campania.

DELIBERA N. 349/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- vista la delibera n. 616-C.U. n. 419 del 16-12-1997, modificata con successiva delibera n. 158 del 23/10/2005, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'assegnazione del premio "Targa d'Onore" quale riconoscimento da assegnare annualmente ai Dirigenti federali che si sono particolarmente distinti nel favorire, propagandare e curare lo sport della Pallacanestro;
- viste le proposte pervenute dai Presidenti Regionali, recanti i nominativi dei Dirigenti meritevoli di ricevere la Targa d'Oro, Argento e Bronzo per gli anni 2016 e per gli anni 2017;
- esaminate le candidature proposte dal Consiglio Direttivo SOT al Presidente federale per l'anno 2016;
- considerato che le proposte relative all'anno 2017 non sono state accolte dal Consiglio Direttivo SOT per mancanza di requisiti;
- ritenuti i nominativi proposti per l'anno 2016 meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

L'assegnazione, per l'anno 2016, della "Targa d'Onore" ai nominativi di seguito elencati:

ORO Alessandro LA BOZZETTA

ARGENTO Gianfranco BERNARDI – Roberto DE ZOTTI

BRONZO Lorenzo FONTANA – Marco ANDROMEDI – Teresio MIGLIAVACCA

DELIBERA N. 350/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- viste le dimissioni del Sig. Alberto Bellondi del 31 gennaio 2018 da Responsabile Ufficio Gare del Comitato Regionale Lombardia ;
- preso atto della delibera n. 2E/2018 di Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia del 15 febbraio 2018 con la quale viene proposta la sostituzione del Sig. Alberto Bellondi con il Sig. Giuseppe Angelo Rizzi;

acquisita da parte del Comitato Regionale Lombardia la disponibilità del Sig. Giuseppe Angelo Rizzi a ricoprire tale incarico;
ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Lombardia meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare per il biennio sportivo 2017/2019, il Sig. Giuseppe Angelo Rizzi Responsabile Ufficio Gare del Comitato Regionale Lombardia.

DELIBERA N. 351/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

visto in particolare l'art. 91 comma 4 del Regolamento di Giustizia;

vista la propria delibera n. 193/2017 assunta dal Consiglio federale in data 1 ottobre 2017 con la quale sono stati nominati alcuni Componenti della la Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale P.A. Trento;

ravvisata la necessità, di completare la composizione dei Componenti della Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale P.A. Trento per il quadriennio olimpico 2017/2020;

preso atto del nominativo proposto dal Comitato Regionale P.A. Trento in data 22/03/2018 per completare la composizione dei Componenti della Corte Sportiva di Appello con l'avv. Francesca Pollini;

acquisita da parte del Comitato Regionale P.A. Trento la disponibilità e l'idoneità dell'avv. Francesca Pollini a ricoprire tale incarico;

ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale P.A. Trento meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare l'avv. Francesca Pollini Componente della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale P.A. Trento per il quadriennio olimpico 2017/2020.

DELIBERA N. 352/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n. 267/2017 assunta in data 27 gennaio 2017 con la quale è stata nominata la Sig.ra Stefania Barbetti Delegato del Provinciale di Terni, prematuramente scomparsa;

ravvisata la necessità di nominare un nuovo Delegato per il Provinciale di Terni;

vista la delibera n. 2 BIS assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Umbria del 22 marzo 2018, con la quale viene proposta la nomina del Sig. Riccardo Seconi quale Delegato del Provinciale di Terni;

acquisita da parte del Comitato Regionale Umbria la disponibilità del Sig. Riccardo Seconi a ricoprire tale incarico;

ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Umbria meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare per il Quadriennio Olimpico 2017/2020 il Sig. Riccardo Seconi Delegato Provinciale di Terni.

DELIBERA N. 353/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della nota del 25 gennaio 2018 trasmessa dal CONI Regionale Umbria al Comitato Regionale FIP Umbria in merito al trasferimento di sede del CONI Provinciale di Terni;

considerato che il Provinciale FIP di Terni aveva la propria sede presso il CONI POINT di Terni;

preso atto altresì della nota del 28 marzo 2018 pervenuta dal Presidente del Comitato Regionale Umbria, Sig. Mario Capociuchi, con la quale comunica l'avvenuto trasferimento del Provinciale FIP di Terni presso la nuova sede messa a disposizione dal CONI POINT a titolo gratuito, in Corso del Popolo 24 Terni;

condiviso l'operato del Comitato Regionale Umbria;

DELIBERA

di ratificare il trasferimento di sede del Provinciale di Terni da Via Turati 16, nei locali messi a disposizione dal CONI POINT in Corso del Popolo 24 - Terni

DELIBERA N. 354/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminato il progetto elaborato dal Presidente SOT Dott. Marco Tajana su mandato del Direttivo SOT e denominato "Scuola di Formazione permanente per Dirigenti di Società" che prevede i seguenti punti cardine:

- corsi in modalità e-learning, aggiornati annualmente e gestiti direttamente dal Settore Organizzazione Territoriale e dall'Ufficio Sistemi Informativi della Federazione;
- obbligo delle società di avere tra i propri tesserati un dirigente che ha svolto il corso base e-learning e gli eventuali successivi aggiornamenti;
- periodo di svolgimento del primo corso e-learning;

ritenuto il progetto conforme ai fini istituzionali e meritevole di accoglimento in quanto destinato ad accrescere le competenze tecniche della figura del dirigente di società;

DELIBERA

- di autorizzare il Settore Organizzazione Territoriale ad attuare a partire da settembre 2018 il progetto "Scuola di Formazione permanente per Dirigenti di Società" come in premessa definito;
- di dare mandato al SOT di individuare le modalità più idonee per la divulgazione del sopra richiamato progetto.

DELIBERA N. 355/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 9 del Presidente federale assunta il 4 settembre 2012 con la quale è stato stabilito l'obbligo di partecipazione a Corsi di formazione per tutti coloro i quali vogliono essere iscritti a referto nei Campionati Nazionali e nei Campionati Regionali di C Maschile e B Femminile in Qualità di Dirigente accompagnatore;

vista la proposta del Direttivo SOT con la quale propone l'estensione dalla stagione sportiva 2018/2019 della obbligatorietà del Corso di formazione a tutti i Dirigenti che intendono iscriversi in lista elettronica nei Campionati U20, U18, U16 e U15 Eccellenza Maschili e U20,U18, e U16 Femminili;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di prevedere dalla stagione sportiva 2018/2019, l'obbligo di partecipazione a Corsi di aggiornamento/formazione per Dirigenti accompagnatori, organizzati dai Comitati Regionali, delle Società partecipanti ai Campionati Under 20, 18, 16 e 15 Eccellenza Maschili e Under 20, Under 18 e Under 16 Femminili.

DELIBERA N. 356/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la delibera del Presidente federale n. 9 del 4 settembre 2012, con la quale è stato stabilito l'obbligo di partecipazione a Corsi di formazione per tutti coloro i quali vogliono essere iscritti a referto nei Campionati Nazionali Serie A, A2 e Serie B Maschili, nei Campionati Serie A1 e A2 Femminili e nei Campionati Regionali C Maschili e B Femminili in Qualità di Dirigente accompagnatore;

visto l'art. 39 del Regolamento Esecutivo Gare disciplina anche la figura del Dirigente addetto agli Arbitri e agli Ufficiali di Campo;

vista la proposta avanzata dal Consiglio Direttivo SOT con la quale chiede di poter prevedere, ai fini della iscrizione in lista elettronica, la partecipazione a un Corso di formazione anche per coloro che ricoprono la figura del Dirigente addetto agli Arbitri e agli UdC per i medesimi Campionati Nazionali e Regionali per cui è già previsto l'obbligo di formazione per Dirigenti Accompagnatori;

preso atto della volontà di estendere l'obbligatorietà della formazione dei Dirigenti accompagnatori e Dirigenti addetti agli Arbitri e UdC anche nei Campionati U20, U18, U16 e U15 Eccellenza Maschili e U20,U18, e U16 Femminili;

considerata la propria delibera n. 355/2018 assunta in pari data con la quale è stato previsto, dalla stagione sportiva 2018/2019, l'obbligo di partecipazione a Corsi di aggiornamento/formazione per Dirigenti accompagnatori, organizzati dai Comitati Regionali, delle Società partecipanti ai Campionati Under 20, 18, 16 e 15 Eccellenza Maschili e Under 20, Under 18 e Under 16 Femminili;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali, ovvero con la volontà di mettere a disposizione dei propri tesserati moduli formativi utili alla crescita professionale;

DELIBERA

di stabilire che dall'anno sportivo 2018/2019:

- il Dirigente addetto agli Arbitri e agli UdC nei Campionati Nazionali Serie A, A2, e B Maschili, nei Campionati Serie A1 e A2 Femminili e nei Campionati Regionali Maschili C, U20, U18, U16 e U15 Eccellenza e Femminili B, e U20,U18, e U16 per poter svolgere le proprie funzioni e per essere iscritto in lista elettronica e registrato a referto, deve essere in possesso della tessera "Dirigente addetto agli Arbitri e agli Ufficiali di Campo " rilasciata a seguito della partecipazione obbligatoria al Corso;
- la tessera è valida dalla data di partecipazione al Corso fino al 30 giugno del quarto anno sportivo successivo.

DELIBERA N. 357/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visti gli artt. 6 e 7 del Regolamento Sanitario;

ravvisata la necessità di nominare dei Medici e Fisioterapisti addetti alle Squadre Nazionali Maschili e Femminili per l'anno 2018;

esaminati i nominativi proposti dal Medico Federale, Dott. Sandro Senzameni, per ricoprire tali incarichi;

acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;

DELIBERA

di attribuire la qualifica di Medici e Fisioterapisti delle Squadre Nazionali Maschili e Femminili per l'anno 2018, ai sotto elencati Signori:

MEDICI		
1	BARBIERI	ROBERTO
2	BASILE	ROSSELLA
4	BERARDI	ALBERTO
5	BIELLA	FEDERICO
6	BILLI	ANDREA
7	CACCIA	DONATELLA
8	CALCIOLARI	JACOPO
9	CARLIN	ROBERTO
11	CIARDO	ROBERTO
12	CONTE	FRANCESCA
13	CORTINA	RAFFAELE
14	DE BENEDETTO	MASSIMO
15	D'INTRONO	LUIGI
16	FABBRINI	ROBERTO
17	FRAINETTI	ANTONIO
18	GILDONE	ALESSANDRO

19	GIORGETTI	ANDREA
20	GUERRISI	ALFREDO
21	LOSCHIAVO	ALESSANDRA
22	MARCANGELI	GUIDO
23	MARTELLO	FEDERICO
24	MAURANO	ATTILIO
25	MOZZONE	DANIELE
26	PASCALI	SIMONA
27	PULICI	LUCA
28	SCREMIN	ALBERTO
29	SIMONETTI	DEBORAH
30	SERDOZ	ANDREA
31	TETTAMANTI	PIERGIUSEPPE

FISIOTERAPISTI		
1	BECCHIO	DAVIDE
2	BIFOLCHI	REMO
3	BRUNELLI	MATTEO
4	CAU	GIAMPAOLO
5	CIALLELLA	FRANCESCO
6	CONTI	VALERIO
7	DE FUSCO	SALVATORE
8	DE PEPPO	TOMMASO
9	FERRI	FRANCESCO
10	GRILLO	SIMONE
11	IAMELE	ALESSANDRO
12	LEGGERI	IVAN
13	MANCINI	IACOPO
14	MUNARI	IRENE
15	MUZZETTA	STEFANIA
16	OGGIONI	ROBERTO
17	PACOR	DAVIDE
18	PARAVATI	GIOVANNI
19	PRIMAVERA	WALTER
20	RAIMONDO	DANILO
21	ROSA	MIRIAM
22	SERAFIN	VALERIO
23	TORRI	MARIA PIA
24	VASSALLO	STEFANO

DELIBERA N. 358/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata il 12 ottobre 2017 dalla Società A.D. CAUDIUM BASKET CLUB (Cod. FIP 052839), iscritta al campionato di Serie D Regionale per la stagione sportiva 2017/18 in merito alla volontà di provvedere al trasferimento di sede da Montesarchio (BN) a Airola (BN);

visto l'art.148 lett. a) del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;

considerato altresì il termine fissato dalle DOA regionali a.s. 2017/18;

vista la relazione, agli atti della odierna riunione, con la quale il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 148 lett. a) del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società A.D. CAUDIUM BASKET CLUB (Cod. FIP 052839) da Montesarchio (BN) a Airola (BN), dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N. 359/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata il 12 ottobre 2017 dalla Società Oxygen SSDaRL (Cod. FIP 054489), iscritta al campionato di Under 18 Maschile Eccellenza per la stagione sportiva 2017/18 in merito alla volontà di provvedere al trasferimento di sede da VICENZA a BASSANO DEL GRAPPA (VI);

visto l'art.148 lett. a) del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;

considerato altresì il termine fissato dalle DOA regionali a.s. 2017/18;

vista la relazione, agli atti della odierna riunione, con la quale il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai nuovi siti previsti dall'art. 148 lett. a) del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Oxygen SSDaRL. (Cod. FIP 054489) da VICENZA a BASSANO DEL GRAPPA (VI), dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N. 360/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata il 12 ottobre 2017 dalla Società A.S.D. TALOS BASKET RUVO (Cod. FIP 051529) iscritta al campionato di Serie C Silver per la stagione sportiva 2017/18 in merito alla volontà di provvedere al trasferimento di sede da RUVO DI PUGLIA (BA) a BISCEGLIE (BT);

visto l'art.148 lett a) del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;

considerato altresì il termine fissato dalle DOA regionali a.s. 2017/18;

vista la relazione, agli atti della odierna riunione, da cui si evince che il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 148 lett. a del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla A.S.D. TALOS BASKET RUVO. (Cod. FIP 051529) da RUVO DI PUGLIA (BA) a BISCEGLIE (BT), dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N. 361/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata il 28 dicembre 2017 dalla Società UBS Foligno Basket SSD ARL (cod. FIP 052066) iscritta al campionato di Serie C Silver per la stagione sportiva 2017/18 in merito alla volontà di voler provvedere al cambio assetto giuridico;

visto l'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;

vista la relazione, del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti dell'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da UBS Foligno Basket ASD a UBS Foligno Basket SSD ARL con sede in Foligno

DELIBERA N. 362/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata il 8 febbraio 2018 dalla Società U.S. TIBER BASKET A.S.D. (cod. FIP 000219) iscritta al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2017/18 in merito alla volontà di voler provvedere al cambio assetto giuridico;

visto l'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;

vista la relazione, del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da U.S. TIBER BASKET A.S.D. a U.S. TIBER BASKET SRL DIL. con sede in Roma.

Roma, 6 aprile 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci